



SPECIALE TUTTO QUESITI

DUBBI SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE?

a cura della Redazione di Fiscal Focus



Ditta individuale che ha aperto la Partita Iva a Ottobre 2022 solo per poter preparare ed arredare i locali dove di fatto a Febbraio 2023 ha iniziato l'attività (comunicazione SUAP e CCIAA). Nel Modello redditi 2023 per l'anno 2022 è stata indicata causa di esclusione ISA "periodo di non normale svolgimento dell'attività". Nel Modello redditi 2024 per l'anno 2023 sono stati assoggettati ad ISA. Può il contribuente aderire al CPB?



RISPOSTA

La causa di esclusione è errata, doveva essere 1, anno di inizio attività. Comunque ciò non osta il concordato, può aderire (ma non può "condonare" il 2022 perché la giusta causa di esclusione non consente di accedere al ravvedimento speciale).

? DOMANDA

In merito alle cause di esclusione al CPB si chiede se un contribuente che per gli anni 2022 e 2023 ha effettuato investimenti 4.0 e che quindi negli anni interessati dal concordato 2024 e 2025 avrà crediti di imposta importanti, si chiede cortesemente di sapere se secondo voi ciò costituisca una causa di esclusione all' accesso al concordato. Ipotizzando che comunque il contribuente, anche nel dubbio normativo, decidesse di aderire e, in un secondo momento l'agenzia dovesse chiarire che invece era escluso, il nostro contribuente alla fine pagherà sul reddito più alto che avrà prodotto negli anni 2024 e 2025, non mi sembra di aver letto sanzioni o penali in aggiunta qualora non avesse potuto aderirvi? È corretto?



RISPOSTA

I crediti di imposta citati non concorrono alla definizione della causa di esclusione. In ogni caso, in caso di decadenza l'obbligo è di calcolare le imposte ed i contributi sul maggior reddito tra quello effettivo e quello concordato. Teoricamente, però, il contribuente avrebbe autocertificato infedelmente l'assenza di cause di esclusione, ma non è questo il caso.

? DOMANDA

Società aderisce al CPB, in caso di trasformazione da snc a srl nel 2025, cosa accade?



RISPOSTA

La trasformazione non è esplicitamente citata e ci sono pareri contrastanti.

? DOMANDA

Si chiede di confermare che la trasformazione, che comporti il passaggio da un tipo di società di capitali ad un altro oppure da un tipo di società di persone ad un altro, non determini l'esclusione o la cessazione del CPB.







RISPOSTA

Si conferma che le trasformazioni societarie, indicate nel quesito, non rilevano ai fini dell'esclusione o della cessazione degli effetti del CPB.

Quindi, al contrario, la trasformazione da società soggetta a IRPEF a società soggetta a IRES e viceversa determina la cessazione (e ha senso, visto che non si capiva come suddividere i redditi).

? DOMANDA

Un contribuente con attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche con diversi posteggi su vari mercati. Nel 2023 ha acquistato un ramo di azienda con alcuni nuovi posteggi, non alterando la sua attività, ma aggiungendo nuove piazze. Puoi aderire al concordato preventivo biennale per il 2024 e 2025?



RISPOSTA

Si, semplicemente ha ampliato la sua attività (ampliamento dal quale, peraltro, non è detto discenda un maggior reddito). Peraltro, l'eventuale causa ostativa scatta se l'operazione è stata effettuata nel 2024, non nel 2023.

? DOMANDA

Chi ha acquisito nell'anno 2024 un'azienda o un ramo di azienda è escluso dal cpb? Trattasi di soggetto avente causa in possesso di partita iva da decenni che svolgeva e svolge attività.



RISPOSTA

È escluso dal concordato. Art. 11 d.lgs. 13/2024 cause esclusione

b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale.

Circolare 18/e/2024 punto 6.6 Cause di esclusione: Cessione di ramo d'azienda D: L'articolo 11 del decreto CPB prevede ulteriori casistiche di "esclusione" dal concordato. Tra queste vi è anche quella in base alla quale sono esclusi "i soggetti che, nel primo periodo d'imposta oggetto di adesione (2024) sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento". Tra le operazioni straordinarie è inclusa la cessione di azienda o ramo di essa? R: L'articolo 11 del decreto CPB, come già detto nel paragrafo 2.1 della presente circolare, prevede anche che non possano accedere al CPB i soggetti per cui, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, intervengano significative modifiche alle caratteristiche strutturali prese in considerazione al momento della proposta di CPB. Con particolare riferimento alla situazione in cui la società o ente sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, il legislatore ha ritenuto che sia venuto meno il diretto collegamento tra la proposta di concordato predisposta nei confronti della società avente determinate caratteristiche e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico che contraddistingue la società che ha partecipato



all'operazione straordinaria. Tanto premesso, attesa la ratio alla base della scelta legislativa, appare coerente con essa assumere che anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d'azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d'azienda e il conferimento.

? DOMANDA

Società acquista ramo azienda per attività della stessa tipologia di quella gia' esercitata. Per ISA dell'acquirente il 2023 non è causa esclusione cod 1 perché attività già in essere. Mi confermate che l'acquirente può accedere al concordato?



RISPOSTA

Siccome viene citato l'ISA dell'anno di imposta 2023, si ritiene che il quesito debba essere inteso come acquisto avvenuto nel 2023. La possibile causa ostativa, come appena esaminata, riguarda le operazioni 2024, quindi l'adesione è possibile.

? DOMANDA

Centro estetico impresa individuale che aderisce al concordato preventivo biennale.

Nel corso del 2025 decide di cedere, vendere l'unica azienda il centro estetico appunto alle sue dipendenti.

Cedendo in corso d'anno cosa succede al reddito per il quale ha aderito con il concordato nel 2025? Vale sempre oppure no?

E nel caso non venga applicato per il 2025... resta comunque valido per il 2024?

Comunque tutte le pratiche di cessione dovrebbero avvenire nel corso del 2025 affinché non ci sia l'applicazione di detto concordato per il 2025?



RISPOSTA

Concordato valido per il 2024, cessa per il 2025.

? DOMANDA

Una srl che ad agosto 2024 ha acquisito con affitto di ramo d'azienda un ulteriore punto vendita destinato alla sua attività di bar, rientra quindi fra le cause di esclusione come dice alla faq 6.6 della circolare 18/E del 17/09/2024? Perché vi è il dubbio visto che si parla di cessione di ramo d'azienda. Nel mio caso si è una cessione, ma la srl in questione è l'acquirente, non il cedente.



RISPOSTA

Si ritiene che sussista causa di esclusione.





L'Art. 11 D.lgs. 13/2024, lettera b-quater stabilisce come causa di esclusione che preclude l'accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento; inoltre la circolare 18/E ha chiarito che sono assimilate a fusione, scissione e conferimento la cessione d'azienda o di ramo d'azienda. Si chiede pertanto se due società interessate da un'operazione di affitto di ramo d'azienda (una come locataria e l'altra come conduttrice) con contratto di ramo d'azienda stipulato e registrato nel 2022 e tutt'ora in corso possano accedere o meno al concordato preventivo biennale.



RISPOSTA

Certo, perché ad essere causa ostativa sono le operazioni di questo genere fatte nel 2024, non nel 2022.

? DOMANDA

Una SRL ha tutti i requisiti per il CPB. Nel 2023 ha avuto una perdita di euro 500.000,00. Tale importo risulta correttamente riportato al rigo P04 (ovvero depurato di tutte le componenti non concordabili).

La SRL ha però riprese fiscali relative a plusvalenze rateizzate negli anni 2020 e 2021 per un complessivo di euro 400.000 all'anno.

Tali plusvalenze, in caso di accettazione del CPB (es. reddito concordato 20.000), dovranno poi essere sommate al reddito concordato e, di conseguenza, andranno comunque calcolate le imposte in maniera ordinaria (IRES su 20.000 + 400.000)?

Oppure, non essendo stato espressamente previsto nulla in merito (come invece è stato previsto per le "plusvalenze 2024", "perdite esercizi precedenti", etc....), dovranno essere calcolate le tasse SOLO sul reddito concordato e quindi, per il 2024 e 2025, tali plusvalenze rateizzate saranno ininfluenti?



RISPOSTA

Le plusvalenze "non concordabili" sono quelle imputabili all'esercizio dal punto di vista fiscale, quindi anche quelle che derivano dalla rateizzazione di plusvalenze realizzate negli anni precedenti. Il reddito imponibile quindi sarà 420.000 euro.

? DOMANDA

Un mio assistito (società di persone - impresa di pulizie) ha intestato all'attività un garage che utilizza come deposito / magazzino.

Opta per il CPB per le annualità 2024 e 2025.

Nel 2025 vende ad un socio il magazzino. Il CPB come si comporta con l'eventuale plusvalenza, avendo utili già predeterminati?







RISPOSTA

Le plusvalenze sono variabili non concordabili art 16 dlgs 13/2024. Quindi, per esempio, se il reddito concordato è 50mila, e la plusvalenza 10mila, il reddito tassabile sarà 60mila.

? DOMANDA

Studio associato costituito nel 2021 che ha fatturato nel 2021 ed ha dichiarato un reddito di circa 100 000

Nel 2022 i due soci che hanno anche partita IVA personale hanno lavorato per altri studi ed hanno fatturato con la propria partita IVA lo studio di fatto è rimasto aperto per incassare note pro forma ancora aperte. Nel 2023 come nel 2022, fatturato zero costi zero.

Nel 2024 i due soci hanno iniziato ancora a collaborare e lo studio avrà un reddito presunto a fine anno di circa 80.000.

Il concordato mi propone redditi molto bassi: 18.000 per il 2024 e 36.000 per il 2025.

Il mio dubbio è che sia applicabile visto che di fatto nel 2023 non si è svolta alcuna attività. Di fatto però le istruzioni ISA non prevedono in tali casi una causa di esclusione (periodo di non normale svolgimento) ed io ho sempre compilato gli ISA indicando che lo studio doveva incassare vecchi crediti e che l'attività era svolta singolarmente dai soci con le proprie partite IVA. Secondo voi è applicabile il concordato? oppure deve ritenersi una causa di non normale svolgimento dell'attività?



RISPOSTA

Di fatto è come se lo studio associato fosse "in liquidazione", quindi anche se prudenzialmente non si vuole indicare la causa di esclusione ISA, allo stesso modo si sconsiglia categoricamente di aderire al concordato. È operazione evidentemente elusiva.

? DOMANDA

Un professionista, titolare di partita iva individuale in regime contabile semplificato, ha volutamente omesso la presentazione della dichiarazione Irap per l'anno d'imposta 2021 poiché riteneva di non avvalersi di un'autonoma organizzazione. Dall'anno d'imposta 2022 non si è più obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap. Si chiede conferma che l'omessa dichiarazione IRAP 2022 anno d'imposta 2021 non precluda l'accesso al Concordato Preventivo Biennale e che di conseguenza il contribuente possa valutare l'adesione ed aderire se ritenuto conveniente.

RISPOSTA



Faq n.14 del 25 ottobre - Si chiede conferma che l'omessa dichiarazione IRAP riguardo agli anni 2021/2023 non precluda l'accesso al CPB, così come l'omessa dichiarazione IRAP per gli anni 2024/2025 non comporti la decadenza dal CPB.

Si conferma che l'omessa dichiarazione IRAP relativa ad uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui si aderisce al CPB non costituisce causa di esclusione dallo stesso, atteso che l'articolo 11, comma 1 del decreto CPB riferisce tale causa di esclusione alla sola "mancata







presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento". Viceversa, l'articolo 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal CPB «le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». Pertanto, l'omessa dichiarazione IRAP, per uno degli anni d'imposta 2024 o 2025, determina la decadenza dal CPB.

In conclusione l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP negli anni che precedono il concordato non è causa ostativa al concordato stesso.

? DOMANDA

Volevo sapere se una Sas può aderire al concordato, in quanto in data 09/09/2024 tre soci hanno ceduto le loro quote tutte ad uno solo, per cui a giorni farà un altro atto per ripristinare la pluralità dei soci.



RISPOSTA

Non può concordare, poiché è presente causa di esclusione

D.LGS 13/2024 Art. 11 Cause di esclusione

1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale.

? DOMANDA

SNC con 3 soci:

Nell'anno 2023 un socio ha prestato attività lavorativa al 100% per tutto l'anno.

Un socio dal 1° dicembre 2023 è diventato partecipante al lavoro e quindi nei dati isa ho indicato la sua partecipazione al 8,33% e pertanto nei dati ISA 2023 ho indicato 2 soci al 108%

L'altro socio non partecipa all'attività ma è sempre un amministratore.

Nel mese di dicembre 2023 è stato stipulato un atto notarile per variare solo le quote di partecipazione agli utili (tra gli stessi soci) che in tal caso decorrono dall'anno successivo e quindi dal 2024.

La proposta di concordato è molto appetibile visto che nell'anno 2023 il voto isa 9 e il reddito proposto di 24.000 per l'anno 2024 lo potrei spalmare tra i due soci al 49% ciascuno visto appunto che al 31.12.2024 si imputerà la quota a ciascuno e si potrebbe accedere ad una proposta di circa 12.000 di reddito pro-capite che sarebbe molto vantaggiosa.





Il dubbio è: è possibile accedere in tale contesto alla proposta di concordato?



RISPOSTA

Siccome le "teste" dei soci sono sempre le stesse non si è in presenza di causa ostativa. Sfugge però il passaggio "l'altro socio non partecipa all'attività ma è sempre un amministratore". Sul punto si ricorda che se si tratta di socio iscritto all'INPS (e trattandosi di una SNC, probabilmente lo è) allora non è possibile dichiarare apporto lavorativo pari a zero. Quindi, il diverso riparto degli utili non è un problema, ma si invita a rivedere il modello ISA e quindi, a cascata, la proposta, laddove un socio, soprattutto se iscritto all'INPS, non sia stato considerato. Non si comprende come un socio di SNC possa asserire di non fornire apporto lavorativo! — okkio questa risposta deve stare PRIMA dell'integrazione. Alla luce delle successive informazioni fornite si ritiene che l'isa sia stato compilato correttamente

? DOMANDA

Un medico dentista recede dallo studio associato di cui era socio a gennaio 2024. Restano soci 3 su 4 professionisti, ridistribuendo le quote.

Lo stesso dentista è anche da anni titolare di partita IVA individuale sempre come medico dentista, per collaborazioni con altri studi.

Per effetto del recesso avrà un incremento del reddito da partita IVA individuale (anche fatturando al suo "vecchio" studio ma come semplice collaboratore esterno), andando a perdere il reddito da quadro H.

La proposta di CPB sulla partita IVA individuale (quadro RE) appare pertanto molto vantaggiosa da accettare.

È corretto dire che, mentre per lo studio associato vige la causa di esclusione dal concordato (per modifica compagine sociale), per il professionista non più socio tale causa non esiste e pertanto può accettare la proposta di concordato sulla sua partita IVA individuale?



RISPOSTA

Si conferma l'impostazione adottata.

? DOMANDA

CPB professionista. Alla luce della imminente approvazione della riforma fiscale con riferimento alla determinazione del reddito professionale, i contributi pagati nel 2025 alle casse previdenziali saranno deducibili dal reddito concordato per il 2025? Inoltre, vorrei sapere il vostro orientamento per l'interpretazione del reddito CPB per quadro RE se lordo/netto dei contributi casse previdenziali visto il D.lgs. di riforma art 54 in corso.



RISPOSTA

La legge delega per la riforma fiscale 111/2023 prevede





articolo 5 legge delega, punto 2.3 "2.3) la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;"

In separato punto

- f) per i redditi di lavoro autonomo:
- 1) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;
- 2) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare:
- 2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente;
- 2.2) l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;
- 2.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;
- 2.4) la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti;

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in Commissione Finanze 14 novembre ricalca quanto preannunciato con riferimento ai redditi di lavoro autonomo (lettera f)) ma NULLA prevede in merito al cambiamento radicale di imputazione dei contributi (in quadro reddituale invece che quadro RP), aspetto questo che negli intendimenti della legge delega andrebbe ad interessare tutti i contribuenti, non solo i lavoratori autonomi, e che peraltro richiederebbe la riscrittura integrale degli algoritmi ISA nonché nelle agevolazioni basate sul reddito (ora RN1 e separatamente i contributi, domani in teoria abbattendo RN 1 con aumento esponenziale dei soggetti che potrebbero aver titolo ad agevolazioni)



Attività prevalente RISTORANTE Codice Ateco 56.10.11 (ISA DG36U) attività secondaria ALBERGO codice Ateco 55.10.00 (DG44U) superiore 30%.

SI applica isa DG36U ristorante I 'attività' di albergo non è complementare e comporta causa esclusione isa 7 con esclusione all'accesso al cpb.

CASO INVERSO: attività prevalente albergo con attività secondaria ristorante ricavi superiori al 30% attività secondaria considerata complementare quindi nessun divieto di accesso al cpb. È corretta la nostra interpretazione in riferimento alle due casistiche.



RISPOSTA

Si conferma la correttezza di entrambe le interpretazioni.

? DOMANDA

S.n.c nel corso del 2024 inizia una seconda attività con codice isa diverso dall'attività principale, che non supera il 30% del volume d'affari, quindi può aderire al concordato 2024 / 2025; se nel 2025 l'attività secondaria è al di sotto del 30% nessun problema, se invece lo supera cosa succede.



RISPOSTA

A condizione che l'attività prevalente non cambi, anche se diviene multiattività il concordato resta valido

? DOMANDA

Impresa che da sempre ha esercitato attività di gelateria codice ateco 56.10.30 (gelaterie e pasticcerie) / ISA DG37U

Nel corso del 2024 inserisce una nuova attività comunicazione ADE con modello AA7/10 il 25/01/2024 codice ateco 46.38.90 (commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari) ISA CM21U Questa seconda attività già al 30/09/24 supera il 30% dei corrispettivi totali quindi nel 2024 l'impresa diventerà multiattività.

In particolare al 30/09 i corrispettivi di gelateria ammontano ad € 121.000 (52%) quelli del commercio ad € 111.000 (48%)

La previsione entro fine anno è di € 140.000 (55%) gelateria e 115.000 (45%) commercio.

Si ritiene che rimanendo l'attività prevalente (in quanto superiore al 50%) quella della gelateria (ateco 56.10.30 ISA DG37U), pur diventando impresa multiattività nel 2024 e quindi con causa di esclusione 7 dagli ISA nel 2024, si possa comunque aderire al concordato e questo rimanga valido nonostante la situazione illustrata.

La frase "non sembra ravvisabile la clausola d'esclusione" fa emergere qualche dubbio sull'applicazione del concordato.





Il problema si pone perché l'impresa, causa questa seconda attività, chiuderà nel 2024 con un reddito di oltre € 50.000 a fronte di un concordato pari a € 16.266 per il 2024 e € 17.891 per il 2025, quindi con una convenienza non da poco.



RISPOSTA

Può concordare e resta valido, il sempreché va letto come A CONDIZIONE CHE non cambi l'attività prevalente. L'articolo 21 comma 1, lett. a) del Decreto CPB prevede una specifica causa d'esclusione nei casi in cui «il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale».

Ciò posto, l'esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA.

Analogamente, nell'ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l'applicazione di ISA differenti, non sembra ravvisabile la causa d'esclusione, sempreché l'attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato.

? DOMANDA

Un imprenditore individuale, stipula atto di impresa familiare nel 2024, con effetti fiscali nel 2025. Può aderire al concordato? In caso affermativo il reddito proposto è da suddividere tra tutti i collaboratori?



RISPOSTA

Si, il concordato è fattibile perché qualsiasi modifica di tipo impresa familiare non rileva (costituzione, scioglimento, modifica dei collaboratori). Il reddito concordato per l'anno 2025 sarà imputato almeno al 51% al titolare, e la quota residua ai collaboratori in ragione della quantità e qualità di lavoro prestato. Faq n. 10 del 8 ottobre 2024 - La modifica della compagine sociale può essere considerata causa di esclusione anche per un'impresa familiare?

L'articolo 11 del decreto CPB, tra le ipotesi di esclusione, prevede anche il caso in cui "la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale".

Atteso che l'impresa familiare, come chiarito con la risoluzione n. 176/E del 28 aprile 2008 e ribadito con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, "ha natura individuale e non collettiva (associativa)", si ritiene che il riferimento della richiamata norma a "società o associazione" non permetta di estendere l'applicazione della causa di esclusione, ivi prevista, anche all'impresa familiare



POMANDA

La modifica della compagine sociale può essere considerata causa di esclusione anche per un'impresa familiare?



RISPOSTA

L'articolo 11 del decreto CPB, tra le ipotesi di esclusione, prevede anche il caso in cui "la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale".

Atteso che l'impresa familiare, come chiarito con la risoluzione n. 176/E del 28 aprile 2008 e ribadito con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, "ha natura individuale e non collettiva (associativa)", si ritiene che il riferimento della richiamata norma a "società o associazione" non permetta di estendere l'applicazione della causa di esclusione, ivi prevista, anche all'impresa familiare.

? DOMANDA

Anno 2023 si chiude il risultato di esercizio con una perdita di 20.000 (a causa del cambio regime da contabilità ordinaria 2022 a contabilità semplificata nel 2023, portando in deduzione le rimanenze iniziale e non imputando a reddito le rimanenze finali)

Posso aderire al cpb? (se non ho capito male il cambio di regime contabile da ordinaria a semplificata o viceversa non rientra fra le cause di esclusione)

Aderendo al cpb richiesta per il 2024 euro 10.000 e per il 2025 euro 20.000

Per quanto riguarda l'acconto è dovuto dal titolare in misura del 51% e dal coniuge in misura del 49% del reddito concordato per il 2024?

Per cui 510,00 il titolare dell'impresa e 490,00 il coniuge?



RISPOSTA

Esatto.





Alla luce delle faq dell'agenzia delle entrate del 08 10 2024, può aderire al concordato preventivo una ditta individuale in attività dal 2018, per la quale è stata costituita impresa familiare nel 2023 con

effetti fiscali per il nuovo collaboratore dal 2024? Come pagare gli acconti considerato che il collaboratore aveva reddito 0 nel 2023? Quindi, non modifica della compagine sociale ma nuovo inserimento del collaboratore in unico anno 2025 redditi 2024.



RISPOSTA

Modifiche impresa familiare nessun problema. Acconti calcolati con maggiorazione percentuale solo in capo al titolare visto che al collaboratore non è stato imputato reddito nel 2023.

? DOMANDA

Un contribuente in regime forfettario nel corso del 2023 varia l'unica attività prevalente (variazione da codice ateco 46.18.98 a codice ateco 70.22.09).

è corretto indicare nel quadro Im l'unico codice ateco 70.22.09 facendo confluire tutti di ricavi dell'anno 2023 oppure devo compilare due righi differenti suddividendo i ricavi per singola attività? vado io

il concordato preventivo biennale è calcolato sull'attività di consulenza, non compilando correttamente il quadro lm potrebbe cambiare il reddito dichiarato proposto?



RISPOSTA

Se dall'attività corrispondente all'ATECO 46.18.98 sono conseguiti ricavi nell'anno di imposta 2023, tale attività deve essere indicata (compilare due righi). Da quanto indicato in sezione III dipende la formulazione della proposta in sezione VI, quindi sì, la proposta potrebbe variare.

? DOMANDA

Imprenditore forfettario nel 2023 con un codice ateco, nel 2024 svolge un ulteriore codice ateco quindi si ravvede multiattività. Entrambe le attività superano il 30% dei ricavi totali, può accedere al CPB?



RISPOSTA

Per i forfettari non sussiste una questione di percentuale 30%. Il punto è che se l'attività nuova ricade in una percentuale di forfetizzazione diversa allora il concordato non è efficace





Faq n.8 del 25 ottobre - Si chiede di sapere se, nell'ipotesi di un contribuente forfetario che nel 2023 esercita due attività rientranti in differenti gruppi di settore, l'integrazione di nuove attività durante il biennio del concordato sia causa di cessazione dello stesso.

L'articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto prevede che il CPB cessa di avere efficacia nell'ipotesi in cui «il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari».

Ne consegue che nel caso prospettato la richiamata causa di cessazione si applica solo a condizione che le nuove attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano diversi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfettari.

? DOMANDA

Contribuente forfettario, n. 2 codici di attività: 1) professionale 2) impresa individuale (affittacamere)

Nel modello unico dichiarati nel medesimo quadro LM, con applicazione delle due percentuali forfettarie differenti.

Se barro il quadro CPB per aderire mi prende il reddito netto complessivo totale fra le due attività (rigo LM34)

NON è corretto, potrei volere aderire con una attività sola e comunque l'imponibile delle due gestioni INPS (separata e commercianti) vanno scisse.



RISPOSTA

Purtroppo le modalità di definizione della proposta per i forfettari, definite dal DM 15 luglio 2024, sono così previste.

? DOMANDA

Forfettario che svolge 2 attività:

una di intermediazione al commercio (codice attività 461608 procacciatore d'affari)) con relativa iscrizione gestione commercianti una di lavoro autonomo (codice attività 869029 attività paramediche indipendenti) con relativa iscrizione alla relativa cassa professionale II CPB prevede un redditi cumulativo delle 2 gestioni ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per l'anno 2024 tenendo conto che quegli dovuti alla cassa di previdenza dell'attività 869029 sono dovuti sul reddito effettivo e non concordato quegli dovuti alla gestione commercianti dovuti invece sul reddito concordato dovranno essere calcolati sull'intero reddito concordato per quanto influenzato anche dal redditi dell'attività di lavoro autonomo?





RISPOSTA

I contributi saranno calcolati sulla base del riparto del reddito concordato nel rigo dedicato nel quadro LM con criterio di riparto che ancora non è stato reso noto (si ipotizza in proporzione al reddito effettivo)

? DOMANDA

Una contribuente in regime forfettario ha aperto la partita iva come medico nel 2019 e ha dichiarato i seguenti redditi:

- ANNO 2019 RIGO LM34 2878 EURO
- ANNO 2020 RIGO LM 34 ZERO
- ANNO 2021 RIGO LM34 ZERO
- ANNO 2022 RIGO LM 34 ZERO
- ANNO 2023 RIGO LM 34 ZERO

Nell'anno 2023 la dottoressa ha percepito una borsa di studio dall'Università pari a 20.000 euro certificata con la Cu al punto 464 cod.23 redditi esenti

Il reddito proposto per il Concordato per l'anno 2024 risulta essere pari a 14.537 euro. Si chiede:

- la percezione della borsa di studio esente da Irpef è da considerare una causa di esclusione poiché si tratta di un reddito esente che supera il 40% del reddito dichiarato come lavoratore autonomo pari a zero? Il mio dubbio riguarda il fatto se questo reddito percepito come borsista dall'Università sia da considerare nella sfera del lavoro autonomo oppure no considerando che è un reddito che non viene dichiarato nel Modello Unico
- nel caso non sussista la causa di esclusione di cui sopra potrebbe rappresentare una causa ostativa all'adesione il fatto che nel 2023 la dottoressa non abbia dichiarato alcun reddito da lavoro autonomo?



RISPOSTA

In linea generale le borse di studio sono assoggettate a Irpef in quanto assimilate ai redditi di lavoro dipendente. In deroga a tale regime generale di imponibilità, sono riconosciute esenti, per espressa previsione normativa, alcune particolari tipologie di erogazioni. Come recentemente ricordato dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello 3/2024, "l'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir prevede che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante».



Quindi, la borsa di studio è sempre un reddito da lavoro dipendente, esente da IRPEF se manca il legame di rapporto di lavoro dipendente con il soggetto erogante, mai reddito professionale. L'assenza di reddito 2023 non è causa ostativa al concordato.

? DOMANDA

Un medico, che fino ad ottobre 2023 era uno specializzando ed ha percepito la borsa di studio pari a 18.678,00 euro (in CU alla casella 465 con codice 23), nello stesso anno ha svolto attività professionale in regime forfetario con un reddito pari ad euro 19.484,00 (già 78%), può accedere al CPB?

Oppure scatta la causa di esclusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB stabilisce che "Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: (...) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni".



RISPOSTA

Le borse di studio sono sempre reddito di lavoro dipendente, eventualmente detassate come nel caso descritto. Non entrano mai nella determinazione del reddito professionale e quindi non devono essere computate nel 40% di reddito esente (che deve essere valutato appunto solo sul reddito professionale)

? DOMANDA

Un soggetto partita iva professionista che fino al 31/12/2022 era in contabilità semplificata, dal 01/01/2023 è passato al regime forfettario, può aderire al concordato preventivo biennale? La circolare 17/E di settembre al punto 2.2.2 segnala che: ...non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Inizio attività si intende apertura della partita iva, non primo anno di attività in regime forfettario, giusto?



RISPOSTA

Può aderire al concordato, la causa ostativa è correlata alla data di apertura della partita IVA, non al cambio di regime contabile.

? DOMANDA

Volevo sapere se un forfettario 2023 che non ha superato i limiti (85.000,00) ma che per scelta nel 2024 è in semplificata, può accedere al concordato preventivo biennale







RISPOSTA

Sì. Faq n. 1 del 15 ottobre 2024 - Si chiede se può accedere al CPB, per l'anno d'imposta 2024, un contribuente in regime forfetario che, nel periodo d'imposta 2023, ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ma che ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

L'articolo 2, primo comma, secondo periodo, del decreto ministeriale del 15 luglio 2024, prevede che la proposta di CPB venga elaborata "per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Considerato che la richiamata disposizione individua, espressamente, nel solo superamento del limite dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di cui all'articolo 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'unica condizione ostativa all'accesso al CPB, si ritiene che non sia preclusa, per il periodo d'imposta 2024, l'adesione al CPB per i contribuenti nei riguardi dei quali, nel corso del periodo d'imposta 2023, si siano verificate le altre condizioni di decadenza dal regime dei forfetari previste dai commi 54, lettera b) e 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tra cui rientra anche quella prospettata nel quesito relativa a "d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro".

Resta inteso che, per il periodo d'imposta 2024, il reddito concordato dovrà essere assoggettato ad imposizione secondo le aliquote ordinarie, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta precedente, di una causa di decadenza dal regime dei forfetari, fatta salva la possibilità di optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva in relazione al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente.

? DOMANDA

Ho un cliente forfettario 2023 che ha optato per contabilità semplificata 2024 hanno chiarito che può concordare solo per il 2024 pagare l'irpef sul reddito concordato come forfettario nel 2023. Ora, per gli acconti non avevo pagato l'imposta sostitutiva perché entrava in Irpef, ma pago un maggiore acconto di imposta sostitutiva? Non vorrei che il mancato pagamento Acc.imposta sostitutiva faccia decadere il concordato...



RISPOSTA

Si, versare il 10% del maggior reddito concordato





Alla luce della FAQ n. 1 del 15 ottobre con la quale l'AdE ha dichiarato che un soggetto forfettario nell'anno 2023 che è passato al regime ordinario nel 2024 per motivi diversi dal superamento della soglia dei ricavi può aderire al CPB per il 2024.

In caso di cambio di regime (da forfettario a semplificato) non sarebbero dovuti acconti per l'anno successivo (2024), pertanto il contribuente non ha versato il primo acconto delle imposte. Se tale soggetto aderisce al concordato preventivo è obbligato al versamento degli acconti per l'anno 2024? Sia del primo che del secondo?



RISPOSTA

Si ritiene che sia obbligatorio versare solo la maggiorazione percentuale se il reddito concordato è superiore a quello dichiarato.

? DOMANDA

Come si calcola Irpef in caso di adesione al concordato preventivo biennale per un forfettario che ha dovuto passare nel 2024 al regime semplificato per avere superato i redditi massimi di lavoro dipendente nel 2023?


È esatto pensare che per il 2024 il reddito di impresa concordato dovrà essere tassato a parte, rispetto al reddito di lavoro dipendente, con aliquote ordinarie e la parte del reddito concordato sarà tassato con aliquota 10%?



RISPOSTA

Esempio -

Reddito di impresa 2023 LM34 euro 30.000



Reddito concordato 2024 euro 40.000

Reddito di lavoro dipendente 2024 euro 50.000





Tassazione IRPEF anno 2024: reddito totale 40.000 + 50.000; di questi 10.000 a tassa piatta 10%, sugli 80.000 residui tassazione IRPEF ordinaria

? DOMANDA

Una ditta individuale che in Unico 2024 si è adeguata agli isa per Euro 4.000,00, ai fini del CPB, nel rigo P04 (Reddito rilevante ai fini del CPB) va indicato il reddito con adeguamento isa o senza adeguamento isa?



RISPOSTA

Assolutamente CON adeguamento

Faq n.12 del 25 ottobre - Si chiede conferma che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, che non risultano dalle scritture contabili ma che sono indicati in dichiarazione per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all'anno 2023, sono rilevanti ai fini del CPB e concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta da indicare nei righi P04 e P05 del modello CPB?

Si conferma che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, che sono dichiarati dal contribuente per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all'anno d'imposta 2023, concorrono alla formazione dell'importo del reddito e del valore della produzione netta del 2023 e devono essere indicati nei righi PO4 e PO5 del modello CPB.

? DOMANDA

Ho un quesito, come vengono calcolati i redditi imponibili che l'Ade propone aderendo al concordato preventivo? Un mio cliente con punteggio isa 10 dal 2018, aderendo al concordato preventivo gli viene proposto un reddito imponibile di molto inferiore a quello del 2023 ed anche a quelli degli anni precedenti.



RISPOSTA

Il calcolo avviene sulla base delle aspettative medie di settore, una sorta di ISA preventivo. Tuttavia, tiene anche fortemente conto di quanto dichiarato dal contribuente nel 2023 (reddito normalizzato) quindi se la proposta è MOLTO inferiore a quella del 2023 si consiglia di verificare attentamente la compilazione del rigo P04.



È possibile che per un lavoratore autonomo i redditi proposti per il 2024 e 2025 di cui ai righi P06 e P07 siano più bassi dell'8% rispetto al reddito 2023 indicato al rigo P04? Non sono state trasmesse dichiarazioni integrative negli anni 2022 e 2023.



RISPOSTA

Sì è possibile. Verificare rigo P04

? DOMANDA

S.R.L. unipersonale costituita aprile 2021 (apertura P. Iva), Mod. Unico regolarmente presentato per l'anno d'imposta 2021 (NO ISA e perdita), Mod. Unico anno d'imposta 2022 (con regolare ISA e Utile),

il risultato per l'anno d'imposta 2023 è in perdita, molto interessante l'accesso al CPB in quanto l'azienda in forte espansione, già nel 2024 risulta avere un utile triplicato rispetto alla proposta del concordato.

Si chiede: conferma dei requisiti di accesso ai fini di accettare proposta al CPB



RISPOSTA

Sulla base delle informazioni fornite non si ravvedono problemi.

? DOMANDA

Ho il caso di una logopedista che nel corso del 2023 ha lavorato solo 3 mesi perché nella restante parte dell'anno ha usufruito della maternità, avendo avuto un figlio nel 2022.

Pertanto i valori isa 2023 risultano falsati da tale riduzione lavorativa, tanto ne è che il punteggio isa è 1.

Naturalmente ho inserito una annotazione spiegando le motivazioni del minor reddito.

Ma in questo caso, ha senso predisporre un conteggio per il concordato sui dati 2023, o meglio escluderlo a priori?



RISPOSTA

Intanto bisognerebbe verificare se l'indennità di maternità è stata correttamente inserita nel quadro del reddito di lavoro autonomo. Se la risposta è affermativa, è possibile concordare.





Le cooperative di produzione e lavoro possono aderire al Concordato Preventivo Biennale?



RISPOSTA

Se sono soggette ad ISA, sì

? DOMANDA

Società di progettazione srl con codice ateco 711220 ISA DK23U verifica limite del modello in relazione ai ricavi realizzati: ricavi delle vendite e delle prestazioni anno 2023 rigo A1 (bil cee) 5.366.122,00, variazioni (decremento) dei servizi ultrannuali (art 93 tuir) – 1.028.645,00 rigo a23 (bil.cee). Isa e di conseguenza CPB si applicano?



RISPOSTA

Esatto. Istruzioni parte generale ISA - c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR

? DOMANDA

Società (SRL) costituita il 27.12.2022. In applicazione della previsione statutaria, chiude il bilancio del primo esercizio il 31.12.2023.

L' apertura della Partita Iva è avvenuta nell'esercizio 2022. Il 2023 risulta il primo esercizio e quindi non soggetto ISA e di conseguenza non può accedere al concordato?

Nel 2023, relativamente al 2022, è stato presentato un modello Redditi SC, solo il quadro RU, in quanto la Società ha usufruito del credito imposta 4.0 per beni prenotati nel 2022.



RISPOSTA

In assenza di ISA non è possibile accedere al concordato

? DOMANDA

Una società di persona vuole aderire al CPB per gli anni 2024 e 2025 e, per tanto, al fine di effettuare tale scelta, invierà un modello Unico SP "correttiva nei termini" avendo già inviato a luglio il modello unico Ordinario: si chiede se anche i soci, per aderire al CPB, devono





produrre e inviare il loro modello Unico PF "correttivo nei termini" (avendo anche essi già inviato il loro modello Unico PF Ordinario").



RISPOSTA

Ok per la società, per i soci non c'è alcun bisogno di inviare nuovamente perché l'adesione al concordato non lascia traccia nei dichiarativi dei soci anno di imposta 2023.

? DOMANDA

Per una srl che ha deciso di aderire solo adesso al concordato e per la quale è stato già inviato l'Unico e l'Irap se è sufficiente trasmettere l'unico correttivo o se si deve trasmettere anche l'irap correttiva nei termini.



RISPOSTA

Basta il modello Redditi perché oggetto di variazione è solo il fatto di allegare il modello CPB agli ISA.

? DOMANDA

Una Srl in perdita per l'anno d'imposta 2023, decide di adeguarsi agli ISA e di aderire anche al concordato preventivo biennale per l'anno 2024 2025, gli viene proposto un reddito a cui decide di aderire, da questo reddito potrà conseguentemente portare in detrazione la perdita? Versando a questo punto il minimo richiesto di euro 2.000?



RISPOSTA

L'assunto è che la società ha chiuso in perdita fiscale nonostante l'adeguamento ISA. Partendo da tale presupposto (rileva la perdita FISCALE) tale perdita potrà essere portata in diminuzione dal reddito concordato con regole ordinarie (max 80% del reddito concordato)

? DOMANDA

In caso di perdite pregresse in una srl e l'adesione al C P B si chiede, dopo la pubblicazione delle FAQ agenzia entrate, se è obbligatoria e non facoltativa l'imposta sostitutiva sull'eccedenza del reddito 2023.



RISPOSTA

L'imposta sostitutiva sull'eccedenza del reddito 2023 è, per espressa previsione di norma, ad applicazione facoltativa.





Riguardo al riporto delle perdite fiscali pregresse potreste farci un esempio sia in caso di opzione di tassazione sostitutiva che in quella ordinaria? Si Può compensare la sostitutiva con un credito IVA?

Formulo mio esempio

Es:

- 89.000 perdite pregresse
- 28.800 Reddito 2023
- 49.000 Reddito concordato 2024
- 69.900 Reddito Concordato 2025
- Percentuale 12% in base voto ISA

Se opto per imposta sostitutiva: per il 2024 posso abbattere dell'80% il reddito a base del Concordato 28.800 (23.040) Pagando Imposta € 1382,4 più il 12% del Differenziale (49.000-28.800) = 2.424 (Totale 3.806,4)

Per il 2025 posso abbattere dell'80% il reddito a base del Concordato 28.800 (23.040) Pagando Imposta € 1382,4 più il 12% del Differenziale (69.900-28.800) = 4.932 (Totale 6.314,4) Se non opto per l'imposta sostitutiva per l'anno 2024 pago sull'80% di 49.000 (riporto perdite per 39.200) pagando su 9.980 aliquota 24% = € 2.352

Per l'anno 2025 pago sull'80% di 69.900 (riporto perdite per 49.800) pagando su 9.980 aliquota 24% = € 4.824



RISPOSTA

I conteggi sono esatti

49000		
20200	12%	2424
28800		
-23040		
5760	24%	1382,4
		3806,4
	20200 28800 -23040	20200 12% 28800 -23040





69900		
41100	12%	4932
28800		
-23040		
5760	24%	1382,4
		6314,4
	28800 -23040	28800 -23040 -23040

69900		
0	12%	0
69900		
-49800		
20100	24%	4824
		4824
	0 69900 -49800	0 12% 69900 -49800

Si osservi che la flat tax è opzionale. Detto questo il risparmio di imposta dovrebbe anche tenere conto del fatto che operando senza flat tax le perdite pregresse vengono integralmente "consumate", mentre con la flat tax ne restano di fruibili. Diventa quindi discriminante anche valutare la "scadenza" di tali perdite.



Nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate e in tutte le Faq si propone l'esempio di una perdita 2022. E la sua utilizzabilità per ridurre il reddito concordato per il 2024, ma se la perdita è stata realizzata per l'anno d'imposta 2023? La perdita del 2023 è utilizzabile per ridurre il reddito concordato per il 2024?



? DOMANDA

Contribuente Isa che chiude 2023 quadro Rg in perdita di 36 mila euro.

Punteggio Isa 1

Premesso che negli anni che vanno dal 2018 al 2022 ha sempre avuto un reddito elevato (dai 70 ai 190 mila euro) e punteggi Isa Buoni (10- 6,5- 5,18) Solamente nel 2023 si presenta questa situazione, avendo perso un cliente importante. La proposta concordataria è di 25 mila euro per il 2024 e 52 mila euro per il 2025. Il dubbio sorge perché raffrontandolo con gli anni passati, è decisamente conveniente.

Ma... la perdita azzererà per l'80% il reddito 2024, e soprattutto questa proposta al ribasso rispetto ai redditi dichiarati negli anni precedenti derivano proprio perché ha un punteggio isa 1 quindi ho seri dubbi se proporre o meno l'accettazione. Ovvero se accettasse, per lui sarebbe vantaggioso, ma consapevole di dichiarare meno a seguito di un risultato Isa pari a 1.



RISPOSTA

Se l'esito ISA pari a 1 è giustificabile da un tracollo dimostrabile (perdita del cliente principale) teoricamente sta in piedi

? DOMANDA

Nel caso di accettazione del concordato, e nel 2024 il voto isa è insufficiente, dichiaro il reddito concordato, ma se voglio migliorare il voto isa, devo comunque adeguarmi per versare l'iva relativa?



RISPOSTA

Se si vuole adeguare il versamento IVA è sempre dovuto. Non è chiaro se in presenza di concordato sarà possibile adeguare.





Vi pongo il mio quesito! In cosa consiste l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per chi aderisce al CPB, o meglio, possiamo non inserire il visto di conformità in dichiarazione per usufruire della compensazione dei crediti superiori a 5.000 euro successivamente all'invio della dichiarazione dei redditi?



RISPOSTA

Regime premiale ISA, esonero visto per compensazioni II.DD. fino a 50.000 euro e esonero visto per compensazioni IVA fino a 70.000 euro. Per compensare oltre 5.000 in ogni caso bisogna trasmettere il dichiarativo ed attendere 10 giorni. Questo vale per gli anni oggetto di concordato, quindi, ad esempio imposte dirette relative all'anno di imposta 2024 (redditi trasmessi nel 2025, non quelli oggetto ora di trasmissione!).

Per IVA È ben vero che l'adesione viene espressa in sede di modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, ma riguarda gli anni di imposta 2024 e 2025. Quindi, la situazione che ne deriva è

quella assimilabile al contribuente che ottiene un punteggio pari a 10 nel modello ISA 2025 anno di imposta 2024, che gli consente di compensare o rimborsare i crediti IVA in assenza di visto entro le maggiori soglie, maturati nell'anno 2025 (quindi il credito da dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025 ed i crediti da TR del primo secondo e terzo trimestre 2026). Il ragionamento vale allo stesso modo anche per l'anno di imposta 2025, maggiorando di un'ulteriore annualità i

riferimenti forniti.

? DOMANDA

Cosa succede se una srl che aderisce al concordato preventivo supera nel corso del 2024 l'importo di € 5.164.569 previsto per l'applicazione degli Isa ma non i 7.746.853? L'adesione a concordato resta valida sia per il 2024 che per il 2025, oppure si verifica una causa di esclusione o decadenza?



RISPOSTA

Il concordato cessa che i ricavi superano 5.164 + 50%, quindi 7.746. Nel caso prospettano, nell'anno in cui si superano i 5.164 il contribuente non compila più ISA, ma se si resta sotto 7.746 il concordato è perfettamente valido. Se si supera 7.746 allora il concordato cessa (quindi se succede nel 2025, gli effetti per il 2024 sono salvi).





Società in nome collettivo con 3 soci (padre-madre-figlia)

Il padre è deceduto a marzo 2024 e le sue quote sono state attribuite agli altri 2 soci (madre e figlia) in qualità di eredi - È possibile accedere al CPB?



RISPOSTA

Faq n.3 del 25 ottobre - Si chiede se il decesso di un socio o associato, nel 2024, rientri tra le ipotesi di cessazione del CPB.

Il decesso del socio o dell'associato non dà luogo ad un'ipotesi di cessazione dal CPB. Resta ferma, in tali ipotesi, l'applicazione della causa di cessazione prevista dall'articolo 19 del decreto, in base alla quale il CPB cessa di avere efficacia in «presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato».

Se non è causa di cessazione, non dovrebbe essere nemmeno causa di esclusione. Ma la risposta a questa FAQ è talmente opinabile che ci pare imprudente autocertificare l'assenza di cause di esclusione.

? DOMANDA

Con riferimento al Concordato Preventivo Biennale e all'ipotesi di morte di un socio di una società di persone ed in base alla Faq N. 3 dell'Agenzia delle Entrate in data 25 Ottobre 2024, SI CHIEDE: il socio accomandante Maria è deceduta in data 4 Giugno 2024, il socio accomandatario Stefano in data 7 Novembre 2024 liquiderà la quota del 1,50% agli eredi di Maria. Il socio accomandatario Stefano si troverà con una quota del 100% di capitale. La società in accomandita semplice si troverà ad avere solo il socio accomandatario e pertanto in pari data 7 Novembre 2024 verrà effettuata una cessione di quote dal socio accomandatario a una nuova società SRL, alla quale verrà trasferita una quota dell'1% del capitale, con qualifica di socio accomandante. Si chiede se la società in accomandita semplice possa accedere al Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2024 e 2025 o se si verifica una clausola di esclusione oppure di cessazione / decadenza, dovuta alla morte del socio accomandante, alla liquidazione della quota agli eredi, e alla cessione di quote con inserimento di una SRL, quale NUOVO SOCIO ACCOMANDANTE, per evitare di incorrere nella fattispecie della causa di scioglimento quando viene a mancare la pluralità dei soci.



RISPOSTA

Alla luce della FAQ (invero poco condivisibile) il decesso del socio, non essendo considerato causa di cessazione, allo stesso modo non dovrebbe essere causa di esclusione. Vi è da dire, però, che ciò deriva solo dall'interpretazione sistemica di una semplice FAQ, non dalla norma. In ogni caso, posto che a seguire avverrà una cessione quote, il concordato non potrebbe essere





applicato nemmeno al 2024. In questo caso, infatti, è fuori di dubbio che scatta la causa di cessazione. Di conseguenza, anche alla luce delle perplessità sulla presenza di causa di esclusione, e visto che comunque il concordato non sarebbe efficace per cessazione, si sconsiglia l'adesione.

? DOMANDA

È possibile che sul cassetto fiscale, le proposte di adesione al ravvedimento speciale, manchi di un anno o più. Cosa fare in questi casi? I dati presenti nel cassetto sono puramente indicativi e molte sono le segnalazioni di inesattezze.



RISPOSTA

Tuttavia, è fondamentale accertarsi di cosa risulti all'Agenzia delle Entrate (sezione ISA del cassetto), potrebbe trattasi di anni con ISA inapplicabili. In quel caso, alla luce delle recenti modifiche, bisogna anche verificare la motivazione di tale inapplicabilità (se si tratta di 4 esercizio non normale, o di cause COVID, allora ora è possibile avvalersi del ravvedimento speciale).

? DOMANDA

Società che ha iniziato l'attività nel febbraio del 2018, esclusa ISA con codice 1, può aderire, per tale annualità al ravvedimento speciale da CPB?



RISPOSTA

No in quanto per l'annualità 2021 non sorgeva il relativo obbligo.

? DOMANDA

In caso di STP e STA in forma di società di capitali poiché il modello Isa non prevede la parte relativa al reddito d'impresa si verifica automaticamente causa di esclusione del CPB?



RISPOSTA

No perché non dispone per tale anno di un ISA applicabile

? DOMANDA

Vorrei chiedere in merito al ravvedimento speciale per coloro che aderiscono al cpb. Il ravvedimento deve essere fatto obbligatoriamente per tutti e cinque anni dal 2018 al 2022, oppure si può scegliere per quali anni fare il ravvedimento.



RISPOSTA

Si può scegliere.





Con riferimento al webinar di domani sugli ultimi dubbi per il CPB vi chiedo per favore se un contribuente dopo aver aderito al CPB vuole aderire anche al ravvedimento speciale 2018 - 2022, se in uno degli anni oggetto del concordato ha iniziato l'attività nel periodo di imposta per esempio 2019 può aderire alla sanatoria nell'anno 2019 - 2022 comprendendo anche il periodo di imposta 2019?



RISPOSTA

Anno inizio attività causa esclusione 1, ravvedimento speciale impossibile

? DOMANDA

ANNO 2023: SRL non trasparente – socio al 90% è anche dipendente con costo lordo 80.000,00 - utile società 50.000,00

ANNO 2024: SRL opta per la trasparenza – il socio non è più dipendente – utile presunto società (parità circa di attività) 130.000,00

Con il concordato è ovvio il grande risparmio d'imposta in capo al socio quando verrà imputata la quota reddito per trasparenza. Io non ho trovato cause di non applicabilità/ esclusione. Confermate?



RISPOSTA

Confermo.

? DOMANDA

La domanda è sulla gestione del secondo acconto nel dichiarativo di quest'anno... In RN62 lasciamo il secondo acconto invariato o ci aggiungiamo il 10% di maggiorazione per chi aderisce al CPB?



RISPOSTA

Invariato, a differenza di quanto previsto in caso di flat tax incrementale per l'anno di imposta 2023, che impone la compilazione del rigo in oggetto, in caso di adesione al concordato tale incombenza non è prevista.



Società di persone e srl in trasparenza che aderiscono al CPB, devono maggiorare anche i 2° acconti Ivs a percentuale?



RISPOSTA

No.

? DOMANDA

Contribuente che per l'anno di imposta 2023 ha adottato la Flat Tax Incrementale può aderire al concordato preventivo?



RISPOSTA

Assolutamente sì, i due istituti non si influenzano tra di loro.

? DOMANDA

Un contribuente, società di persone, nell'anno 2023 aveva adottato il regime di cassa con opzione registrazione (comma 5 art. 18,) ed ha superato il limite del volume di affari di 800.000 (prestazione di servizi con enti pubblici).

Per l'anno 2024 transita per obbligo nel regime di contabilità ordinaria e pertanto tassazione per competenza che include, oltre i componenti positivi e negativi dell'anno 2024, anche le competenze attive non fatturate nell'anno 2023 quando era per cassa. Tutto ciò porta a un reddito di gran lunga superiore al 2023 con una grande convenienza nell'accettare la proposta.

Questo contribuente può accettare il CPB per l'anno 2024.2025?



RISPOSTA

Si, circolare 18/E/2024

6.3 Cambio di regime contabile: da cassa a competenza e viceversa D: Cosa accade se un contribuente passa dalla contabilità ordinaria a quella semplificata transitando dal regime di competenza a quello di cassa? R: Le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal CPB sono specificatamente individuate dal decreto CPB. Si osserva che tra esse non vi è l'eventuale 55 passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa durante i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB. Si deve, pertanto, ritenere che, laddove dovesse ricorrere tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al CPB, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia.



Una società di persone fino all'anno 2022 compreso era in contabilità ordinaria, dall'anno 2023 in poi è passata in contabilità semplificata per comportamento concludente.

È di tutta evidenza che nell'anno 2023 ha avuto un reddito particolarmente basso per effetto della deduzione delle rimanenze finali al 31/12/2022 e cioè per le rimanenze iniziali all'1/1/2023 che sono divenute totalmente deducibili per intero nell'esercizio 2023.

Il reddito da considerare nel rigo P04 del CPB è il reddito come risulta dalla dichiarazione (e quindi dedotte come costo le giacenze di cui sopra e quindi reddito molto basso) ovvero bisogna depurarlo di tale importo (in quanto sono da considerare come sopravvenienze)?



RISPOSTA

Quello da dichiarazione, perché le rimanenze non sono variabili non concordabili

Faq n.10 del 25 ottobre - Si chiede se nell'ipotesi di passaggio, nel 2024, dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata, sia possibile ridurre il reddito concordato con la perdita fiscale derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze di magazzino.

Le variazioni (in aumento e in diminuzione), indicate nell'articolo 16 del decreto CPB, che possono essere apportate al reddito d'impresa concordato, sono tassative. Nel caso prospettato non è possibile utilizzare la perdita fiscale di periodo derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze per abbattere il reddito d'impresa concordato.

? DOMANDA

Anomalie ISA, mi scuso se non è propriamente in tema ma potrebbe per dei colleghi avere degli effetti sulla validità della adesione al CPB.

Una Srl nel 2021 non aveva compilato il modello ISA in quanto era il primo esercizio di attività post trasformazione in srl.

Le è pervenuta una Comunicazione dalla ADE di anomalia isa in quanto ha compilato l'ISA per l'anno di imposta 2022 non allegando il precompilato.

Non si era allegato in quanto si riteneva che non fosse necessario in quanto nel 2021 l'ISA legittimamente non era stato compilato.

Abbiamo provato a ripreparare la denuncia redditi 2022 inserendo il precompilato ed il risultato di congruità non cambia rispetto alla versione senza precompilato.

Come conviene muoverci: è sufficiente segnalare alla ADE mediante il swr comunicazione anomalie quanto è accaduto, andando a specificare che il risultato non cambierebbe oppure è necessario inviare una comunicazione integrativa in cui andiamo a inserire il precompilato nell'isa?



RISPOSTA

Integrativa con precompilato, non inficia eventuale concordato.





Si chiede se può accedere al CPB una ditta individuale già esistente che ha costituito un'impresa familiare nel 2023, per la quale l'assegnazione del reddito al collaboratore come noto opera dal 2024. Si chiede inoltre, per la stessa fattispecie, se per il periodo di imposta 2023 nel quadro A degli ISA vada indicata la percentuale di apporto di lavoro da parte del collaboratore (rigo A6), considerando comunque che il collaboratore ha partecipato all'attività già nel 2023.



RISPOSTA

Ok concordato. L'apporto di lavoro deve sicuramente essere già indicato in ISA 2024 anno di imposta 2023 (rileva data iscrizione INPS)

? DOMANDA

Potete confermare che, dopo l'invio tempestivo della dichiarazione dei redditi entro il 31/10/2024, nella quale si opta per l'adesione al CPB relativamente al reddito concordato, è possibile inviare una successiva dichiarazione integrativa che modifichi altri quadri diversi da quello interessato all'adesione (es. modifica del quadro RH relativo a partecipazione a società che non aderisce al CPB)?



RISPOSTA

Assolutamente sì.

? DOMANDA

Società S.r.l. immobiliare in liquidazione ha revocato con atto notarile nel luglio 2023 la messa in liquidazione può aderire al concordato elaborando Isa del 2023?



RISPOSTA

Si ritiene di sì.

? DOMANDA

Una società X (agenzia di commercio) nel 2023 ha i requisiti per aderire al CPB. Nel 2024 diventa multiattività, l'attività principale resta quella del 2023 (agenzia di commercio), l'attività secondaria (commercio al dettaglio) supererà 30% dei ricavi. Si chiede se mantiene per il 2024 e per il 2025 il regime del CPB e se può aderire alla sanatoria 2018-2022?



RISPOSTA

Mantiene il concordato perché non cambia l'ISA di riferimento (ovvero non cambia l'attività principale). Aderendo al concordato potrà aderire anche alla sanatoria, se per gli anni interessati dispone di un ISA applicabile, o causa esclusione 4, o causa esclusione COVID.





Gli acconti devono essere calcolati sul reddito concordato, ma al netto dei contributi previdenziali pagati nel 2024 che si andranno a dedurre l'anno prossimo oppure no? Oppure saranno deducibili l'anno prossimo dal reddito a tassazione ordinaria?



RISPOSTA

La maggiorazione di acconto deve essere calcolata sulla differenza, se positiva, tra rigo P06 e rigo P04. I contributi sono nel quadro RP e non entrano nel gioco degli acconti a maggiorazioni. I contributi continueranno ad essere deducibili come sempre.

? DOMANDA

Si chiede se è possibile applicare il concordato in caso di fusione per incorporazione avvenuta nel 2023 con effetti retroattivi al primo gennaio 2023 nella quale l'incorporante non ha subito variazioni sostanziali dell'attività (immobiliare) in quanto l'incorporata era un soggetto inattivo.



RISPOSTA

Le fusioni sono cause ostative solo se avvenute nel 2024. Se l'azienda ha ISA applicabile all'anno di imposta 2023 è possibile concordare.

? DOMANDA

Una srl mia cliente dal 2023 opera nel settore dell'edilizia con i seguenti ateco:

- a)43.39.01 altri lavori di completamento degli edifici;
- b)41.20.00 costruzioni generali e ristrutturazioni/manutenzione di edifici abitativi e non abitativi

quasi esclusivamente per conto di terzi;

I due ateco fanno riferimento a due Isa diversi; a partire dal 2021 il codice ateco più corretto è il 41.20.00, in quanto i lavori svolti di ristrutturazione sono quasi tutti di rilevante importo (almeno 100.000 euro).

Il precedente consulente ha tuttavia mantenuto il codice attività prevalente 43.39.01 (senza fare riferimento alla multiattività nel compilare gli Isa) fino al 2022 e anche io per il 2023 non ho comunicato variazioni all'agenzia entrate.

Nel 2024 il 70% (circa 800.000 euro) del fatturato deriva da un unico grosso appalto per la ristrutturazione di un immobile non abitativo e pertanto non posso mantenere l'ateco 43.39.01 perché in caso di verifica sicuramente verrebbe (giustamente) contestata l'impossibilità di applicare il concordato, in quanto l'ateco corretto per il 2024 è sicuramente il 41.20.00 e anche gli altri lavori ricadono nell' l'ateco 41.20.00.

A titolo informativo, per il 2023 applicando l'ateco 43.39.01 avrei voto 10, mentre applicando l'ateco 41.20.00 avrei voto 9.17 e anche la proposta del CPB è maggiore basandomi sul 41.20.00.

Negli anni precedenti non c'è mai stato adeguamento alle risultanze degli Isa.





La mia idea è pertanto quella di comunicare all'agenzia entrate tramite modello che l'ateco prevalente dal 01/01/2023 è il 41.20.00.

Al riguardo chiedo:

- 1. Trattandosi di variazione a inizio anno (dal 01/01) non ricadrebbe nella causa di esclusione degli Isa derivante dal cambiamento di attività in corso d'anno, è corretto sostenere ciò?
- 2. Che problemi ci possono essere nel procedere come sopra indicato?

Ribadisco che il 41.20.00 è il codice ateco più corretto fin dal 2020 e che praticamente tutti i lavori svolti fin dal 2020 rientrano in tale ateco.



RISPOSTA

È corretto perché a far eventualmente cessare il concordato è la modifica di attività prevalente nel 2024 e 2025 rispetto a quella svolta nel 2023. Qui si tratta di modifica attività svolta nel 2023 rispetto al 2022. La tardiva comunicazione dell'attività è sanzionata (250 euro) a meno che le due attività non fossero già presenti in ADE e cambi solo la prevalenza. Per gli anni pregressi l'eventuale ravvedimento speciale potrebbe essere invalidato dalla circostanza che gli ISA compilati non fanno riferimento all'ATECO reale.

? DOMANDA

Per un soggetto in regime forfettario con più codici Ateco, ho effettuato il calcolo ed il reddito che viene proposto è unitario.

È da intendersi che quel reddito proposto è pari al fatturato suddiviso tra i vari codici Ateco moltiplicato per i rispettivi coefficienti di redditività?



RISPOSTA

Esatto.

? DOMANDA

Nel caso di costituzione di impresa familiare con atto redatto a fine atto 2023, il titolare può aderire al CPB?

Per completezza si fa presente che il familiare già dal 2022 era coadiuvante col titolare con assicurazione Inps e Inail. Inoltre veniva indicata la sua partecipazione al lavoro anche nel prospetto Isa del titolare e solo ai fini previdenziali gli veniva assegnata una quota di partecipazione agli utili.



RISPOSTA

Si, l'impresa familiare (costituzione, cessazione, modifica) non inficia il concordato.





Un professionista esercente da tanti anni l'attività di Geometra nel corso del 2023 ha iniziato anche (marzo) l'attività di impresa di commercio all'ingrosso di materiali edili che ha chiuso nel mese di dicembre dello stesso ANNO e pertanto per l'anno 2023 nel modello RPF ha compilato sia il quadro RE ed il relativo ISA per l'attività da geometra (prevalente) sia il quadro RG per l'attività di impresa Si chiede la conferma

- Che per la sola attività di impresa di commercio all'ingrosso sia escluso da ISA con la causale "4periodo di non normale svolgimento dell'attività." In quanto non è applicabile l'esclusione per
 inizio attività dal momento che la P.IVA è aperta da tantissimi anni
- Che nonostante la causa di esclusione di cui sopra e la cessazione della sola attività di impresa nel 2023, sia possibile per il sottoscritto aderire al CPB 2024-2025 per la sola attività di Geometra che sta ancora portando avanti (adesione disgiunta punto 6.1 circolare 18E-2024).



RISPOSTA

Si conferma quanto prospettato, essendo possibile in questo caso effettuare una adesione disgiunta, la presenza del "ramo" impresa, peraltro cessato, non inibisce la possibilità di concordare per il lavoro autonomo.

? DOMANDA

Soggetto ISA imprenditore individuale aderisce al CPB per l'anno 2024 e 2025.

Ipotizziamo un reddito CPB per l'anno 2024 di Euro 100.000, reddito da prendere a confronto anno 2023, al netto di plus. /minus. ecc, Euro 80.000

Nel 2024 realizza un reddito effettivo di Euro 90.000 (caratteristico), al quale va aggiunta una plusvalenza di Euro 6.000.

Reddito da dichiarare Euro 106.000. (Reddito Cpb 2024 Euro 100.000 + Euro 6.000 di plusvalenza). Per la tassazione dell'anno 2024 confronto il reddito CPB 2024 di Euro 100.000 con il reddito 2023 di Euro 80.000. Sulla differenza Euro 20.000, con Isa 10, pago imposta flat del 10%.

Resta da tassare un reddito di Euro 106.000 meno Euro 20.000 = Euro 86.000. Va tutto tassato ad aliquota progressiva Irpef? La plusvalenza è quindi tassata ad aliquota irpef progressiva?



RISPOSTA

Esatto, le plusvalenze sono variabili non concordabili ex art. 16 d.lgs. 13/2024.

? DOMANDA

Si chiede, nel caso in cui non si verifichi scostamento del 30 dei ricavi, se in caso di disconoscimento costi questi ultimi influiscono sulla determinazione del riconteggio isa e del conseguente scostamento del 30 del reddito oppure se quest'ultimo tiene solo conto di eventuale riclassificazione degli ISA ma non di detti costi non deducibili.





E l'eventuale 30 per cento di scostamento è calcolato sul nuovo reddito 2023 ricalcolato e 2023 da P04? E così la verifica andrà fatta anche sul 2024 proposto e nuovo reddito 2024 ricalcolato? E così anche per 2025?



RISPOSTA

Il concordato decade se vi è uno scostamento tra il reddito accettato (proposta) e quello che sarebbe stata la proposta in presenza di dati corretti. Quindi qualsiasi variazione a livello di reddito fiscale e/o variabili non concordabili comporta la rideterminazione del rigo P04, con conseguenti riflessi sulla proposta.

? DOMANDA

Per le ditte individuali che si adeguano al concordato preventivo biennale, sull' extra reddito concordato volevo sapere ai fini INPS (IVS e gestione separata) la tassazione sarà sul reddito concordato o quello realmente prodotto (come per le casse private)?

E poi l'imposta sostitutiva sull'extra reddito confronta il 2024 con il 2023 ed anche il 2025 con il 2023? Lo chiedo perché la norma parla di extra reddito rispetto all'anno precedente.



RISPOSTA

Ai fini INPS (artigiani, commercianti, gestione separata) rileva il reddito concordato per espressa previsione del d.lgs. 13/2024. La tassa piatta 2024 e 2025 si calcola sulla differenza, rispettivamente, di P06 con P04 e P07 e P04.

? DOMANDA

Uno studio professionale associato composto da 2 professionisti, vorrebbe aderire al concordato biennale; nel caso però che poi si verificasse lo scioglimento, per recesso di un professionista entro lo stesso 2024, sarebbe causa di decadenza? E/o se accadesse nel 2025?



RISPOSTA

Ante adesione è causa di esclusione. Post adesione è causa di cessazione nell'anno in cui si verifica l'evento





Vorrei sapere se ci sono novità in merito all'operazione straordinaria di trasformazione. Fine 2023 rivalutazione di partecipazioni societarie in una Sas successiva cessione di quote quindi da due soci si passa a socio unico e si decide di trasformare la sas in Srl. L'atto di trasformazione è a fine 2023 ma la camera di commercio ne prende atto il 26/01/2024 quindi sas per 25 gg e il resto dell'anno Srl. Può aderire e come gestisco il passaggio da un regime di trasparenza a Ires?



RISPOSTA

No concordato

? DOMANDA

Dalle faq dell'Agenzia delle entrate in tema di cpb non riesco a capire quale sia il reddito da trasferire in caso di consolidata che aderisce al cpb. In tema di consolidato fiscale qual é la formula che si dovrebbe applicare per capire quale sia il reddito da trasferire alla consolidante da una consolidata che aderire al cpb?



RISDOSTA

Faq n. 4 del 15 ottobre 2024 - Si chiede se possono accedere al CPB le società in regime di Consolidato fiscale.

Il decreto CPB non prevede alcuna causa di esclusione dal CPB per i soggetti che hanno optato, in qualità di consolidante o consolidata, per il regime del consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR.

Si ritiene, pertanto, che non sussistano ragioni per ritenere che chi aderisce al Consolidato fiscale, sia in qualità di consolidante che di consolidata, non possa accedere al CPB.

In merito agli adempimenti derivanti dalla adesione al CPB, si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda l'opzione di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB, la stessa dovrà essere esercitata, su base individuale, dalla società (consolidata o consolidante) che aderisce alla proposta concordataria e che, conseguentemente, sarà tenuta al versamento dell'eventuale imposta sostitutiva.

Per effetto dell'esercizio di tale opzione, ciascuna società (consolidante o consolidata) che ha aderito al CPB trasferirà alla fiscal unit, ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 118 del TUIR, un importo pari alla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la "parte eccedente", al netto delle rettifiche di cui all'articolo 16 del decreto CPB, fermo restando il rispetto del limite di 2.000 euro previsto dal comma 4 del citato articolo 16. Appare, inoltre, opportuno precisare che le perdite fiscali di periodo trasferite alla fiscal unit dalle società non aderenti al CPB e quelle già nella disponibilità della medesima fiscal unit possono essere compensate con i redditi derivanti dall'adesione alla proposta concordataria



(trasferiti alla fiscal unit), ciò sempreché sia rispettato il limite di 2.000 previsto dal richiamato comma 4 dell'articolo 16, applicabile per ciascuna società (consolidata o consolidante) che ha aderito al CPB. Si ricorda che, ai fini del rispetto di tale soglia, rileva anche l'imponibile eventualmente assoggettato a imposta sostitutiva dalla singola aderente al consolidato fiscale. Quindi, ad esempio, se una società consolidata opta per l'imposta sostitutiva e il relativo imponibile è pari a 5.000 euro, la parte di reddito concordato trasferita alla fiscal unit potrà essere compensata, secondo le regole ordinarie, con le perdite fiscali proprie della fiscal unit e con quelle di periodo trasferite dalle altre società aderenti al consolidato fiscale.

Per quanto riguarda la determinazione degli acconti, il comma 1, dell'articolo 20 del decreto CPB prevede che "L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati." (enfasi aggiunta).

Il riferimento alle "regole ordinarie", ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato, comporta che, nel caso del Consolidato fiscale, tali adempimenti competono esclusivamente alla consolidante ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del TUIR. Resta inteso che, per il primo periodo d'imposta di adesione al CPB, sarà ovviamente cura della "consolidata" comunicare alla "consolidante" l'eventuale applicazione della maggiorazione prevista dal comma 2 del citato articolo 20 in caso di applicazione del cosiddetto "metodo storico".

? DOMANDA

Una azienda ha effettuato un investimento su un'attrezzatura usufruendo di un credito di imposta 4.0 pari ad euro 14.320,00 (reddito esente). Nell'anno 2023 ha un utile di euro 2100.

La presenza di questo reddito esente è causa ostativa per l'adesione al concordato preventivo biennale?



RISPOSTA

I crediti di imposta citati non concorrono alla definizione della causa di esclusione.

? DOMANDA

Ai sensi dell'art.22 lettera d il concordato decade se viene meno il requisito all'art. 10 comma 2. Questo significa che la decadenza dalla rateazione o da una rottamazione, determinerà automaticamente la decadenza dal concordato? O c'è un termine entro il quale saldare l'eventuale

debito, ovviamente riferendosi ad un totale superiore a 5.000 euro? Inoltre, la decadenza dalla rateazione deve avvenire entro il 31/12/2025 perché sia causa di decadenza dal concordato?



RISPOSTA

La decadenza dal piano fa decadere il concordato. Questa non rileva se avviene successivamente al 31/12/2025.





L'art.11 prevede tra le cause di esclusione le società interessate da operazioni straordinarie (tra le quali la cessione di azienda), mentre il successivo art.21 prevede la stessa fattispecie tra le cause di cessazione del concordato.

Nel caso in cui nel mese di settembre 2024 ci sia una cessione di azienda tra le società Alfa e Beta, è corretto affermare che entrambe le società (e non solo Alfa) NON possono accedere al CPB



RISPOSTA

Si conferma che entrambe non possono accedere al concordato.

? DOMANDA

Anche i soci (di una società di persone che aderisce al concordato) pagano una "tassa piatta" sulla eccedenza tra il reddito 2023 e quello proposto dal Fisco alla società?



RISPOSTA

Certo.

Esempio SNC due soci al 50%

Reddito 2023 (P04) 100.000 euro

Reddito 2024 concordato 120.000 euro

Nel modello redditi 2025 anno di imposta 2024 i soci dichiarano in RH 60.000 euro cadauno, dei quali 10.000 tassabili a tassa piatta 10, 12 o 15% a seconda dell'esito ISA della società dell'anno di imposta 2023. L'opzione per la tassa piatta viene fatta dalla società e vincola entrambi i soci. Circolare 18/E/2024 - 6.14 Imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 bis – soggetti trasparenti D: L'articolo 20-bis del decreto CPB prevede la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva sulla parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Al riguardo si chiede se in caso di adesione da parte di società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR l'imposta sostitutiva debba essere versata pro quota dai singoli soci o associati.

62

R: Nel caso descritto l'imposta sostitutiva – se si effettua l'opzione - è versata pro quota dai singoli soci o associati.

? DOMANDA

Chiedo se un professionista in regime ordinario e soggetto agli ISA nel periodo di imposta 2023, può presentare domanda di adesione al CPB 2024 e 2025, in considerazione che nel 2024 sino al 30/9/2024 è stato forfettario, poi successivamente, avendo superato il limite di Euro 100.000, è tornato ad essere ordinario.







RISPOSTA

Situazione altamente dubbia. La causa di esclusione prevede espressamente quale causa ostativa l'adozione del forfettario nel 2024, senza nulla dire su adozione e successiva perdita. Trattandosi di causa di esclusione oggetto di autocertificazione, si sconsiglia adesione

? DOMANDA

Si chiede se una società interessata da una trasformazione progressiva da snc a srl nei primi mesi del 2024 possa aderire al C.P.B. per il 2024-2025.



RISPOSTA

Inefficace, per approfondimenti si rimanda alle domande similari già poste in precedenza.

? DOMANDA

Contribuente forfettario che esercita due attività, le quali prevedono il versamento contributivo rispettivamente alla Gestione Separata INPS (per l'attività di amministratore di Condominio), e alla Gestione Commercianti (per l'attività di Ricerche di Mercato); in caso di adesione al CPB la proposta reddituale è unica

Come dovrà essere ripartito il reddito nel quadro RR del Modello Unico 2025 redditi 2024 ai fini contributivi?



RISPOSTA

Si attendono info in merito al criterio. Potrebbe essere in proporzione al reddito effettivo, ma è solo una ipotesi

? DOMANDA

Si chiede di sapere se una società snc 2023 che diventa srl - con iscrizione registro imprese nel gennaio 2024 - può aderire al CPB?



RISPOSTA

Non è esclusione, ma cessa immediatamente, quindi inutile.

? DOMANDA

Alla luce delle faq dell'agenzia delle entrate del 08 10 2024, può aderire al concordato preventivo una ditta individuale in attività dal 2018, per la quale è stata costituita impresa familiare nel 2023 con effetti fiscali per il nuovo collaboratore dal 2024?





Quindi, non modifica della compagine sociale ma nuovo inserimento del collaboratore in unico anno 2025 redditi 2024.



RISPOSTA

Si impresa familiare irrilevante

? DOMANDA

Un contribuente nella compilazione degli ISA relativi agli anni 2022 e precedenti non ha utilizzato i dati precompilati predisposti dall'agenzia delle entrate, ma ha comunque trasmesso i modelli ISA. Tale circostanza comporta conseguenze per l'accesso e la permanenza al CPB?



RISPOSTA

Se l'errore riguarda gli anni precedenti al 2023, non inficia concordato

? DOMANDA

La presente per sapere come effettuare i calcoli dell'imposta sostitutiva IRPEF per i soci di società di persone (o srl trasparenti) e qualora i medesimi non pagassero gli acconti per gli anni concordati se la società decade dal concordato.



RISPOSTA

Esempio SNC due soci al 50%

Reddito 2023 (P04) 100.000 euro

Reddito 2024 concordato 120.000 euro

Nel modello redditi 2025 anno di imposta 2024 i soci dichiarano in RH 60.000 euro cadauno, dei quali 10.000 tassabili a tassa piatta 10, 12 o 15% a seconda dell'esito ISA della società dell'anno di imposta 2023. L'opzione per la tassa piatta viene fatta dalla società e vincola entrambi i soci. Idem per SRL trasparenti.

I debiti dei soci non rilevano ai fini dell'accesso o del mantenimento del concordato.

? DOMANDA

Caso di soggetto ISA che sulla base di un reddito pari ad euro 100.000 relativo all'anno 2023 "concorda" un reddito 2024 pari ad euro 110.000 ed un reddito 2025 pari ad euro 120.000.

La realizzazione di un reddito pari ad euro 250.000 nell'anno 2024 comporterebbe in qualche modo fuoriuscita dal concordato?



RISPOSTA

No sempre che non abbia superato 7.746.000 euro di ricavi





Una società srl di costruzioni immobili per la vendita, dal 2021 al 2023, a causa della crisi di settore ha dovuto locare alcuni immobili, non rilevando nessun ricavo dalla vendita. Il modello Isa utilizzato ai fini del calcolo della congruità è stato sempre quello della costruzione immobiliare, considerando come altri ricavi le somme incassate per i canoni di locazione.

Nel 2024 è ripresa l'attività di vendita pertanto i ricavi prevalenti saranno quelli dell'Attività di vendita immobili e residuali quella della locazione.

Solo ai fini IVA e solo per il 2023 è stata operata la separazione delle attività con la compilazione di due moduli distinti: vendita a zero (codice attività 412000) e locazione (codice attività 682001) con gli importi relativi.

Gli immobili sono sempre iscritti in bilancio come immobili merce.

Secondo voi è possibile l'adesione al concordato?



RISPOSTA

Alla luce dei dati forniti il modello ISA corretto per il 2023 è quello relativo all'ateco 682001 e non quello relativo al 41.20.00.

? DOMANDA

Una società risultata di comodo dal 2018 al 2020 per perdite può aderire al CPB e al ravvedimento speciale?



RISPOSTA

Si, lo status di società di comodo non inibisce CPB e ravvedimento speciale.

? DOMANDA

Ho un dubbio in merito alla diretta deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali dal reddito di lavoro autonomo per i professionisti; non ho ben capito se vale solo per i professionisti che non hanno la loro cassa di riferimento o vale per tutti (medici, ing, commercialisti) tanta tanta ansia e confusione mentale.



RISPOSTA

La deduzione dei contributi previdenziali ad oggi NON è cambiata.





Una società di capitali ha inviato nel 2022 unico SC 2022 per l'anno d'imposta 2021. Ci si è resi conto che non è stata inserita nel modello dichiarativo una quota di iper-ammortamento in virtù della quale il reddito imponibile sarebbe inferiore di circa 15.000,00 €.

Se volessi inviare l'integrativa di unico SC 2022 entro il 31.10.2024 (oppure in data successiva), posso comunque aderire al CPB ed anche alla proposta di ravvedimento speciale per gli anni 2018/2022?



RISPOSTA

Si, le correzioni relative a dichiarazioni relative ad anni di imposta prima del 2023 non creano alcun problema al concordato e ravv speciale. Dal punto di vista del ravv. speciale rileverà il punteggio ISA ante dich integrativa In quanto inviata dopo il termine di entrata in vigore della legge di conversione del decreto OMNIBUS.

? DOMANDA

Chiedo se il pagamento dell'imposta sostitutiva, sia per l'adesione al CPB che al ravvedimento speciale correlato, può essere oggetto di compensazione con altri crediti.



RISPOSTA

Si, la norma non prevede divieti particolari di compensazione.

? DOMANDA

Se una ditta non aderisce al cpb, quando si chiude ad eventuali accertamenti l'anno d'imposta 2018? A fine marzo 2025?



RISPOSTA

Alla luce della giurisprudenza di merito, che condivido, ritengo al 31/12/2024.

? DOMANDA

Vorremmo la conferma che la plusvalenza da 110 % rilevata nel 2023 per uno sconto in fattura applicato da un geometra ad una parcella emessa, sconto che equivale al 10% da aggiungere ai ricavi, può essere epurato dal rigo P04 in quanto sopravvenienza?



RISPOSTA

Non si tratta di sopravvenienza (posta che peraltro non esiste nella definizione di reddito di lavoro autonomo), bensì di un onorario a tutti gli effetti, quindi non deve essere epurato nella definizione del rigo P04.





Volevo sapere se una Sas può aderire al concordato, in quanto in data 09/09/2024 tre soci hanno ceduto le loro quote tutte ad uno solo, per cui a giorni farà un altro atto per ripristinare la pluralità dei soci?



RISPOSTA

Non può concordare, poiché è presente causa di esclusione.

? DOMANDA

Un cliente dello Studio vorrebbe aderire al CPB questa la circostanza:

trattasi di lavoratore autonomo nello specifico medico di base in pensione dal 2023 con quota A ENPAM. Nel 2025 cesserà definitivamente l'attività di medico di base e chiuderà anche la partita iva; Oggi è già consapevole che il reddito concordato 2025 non verrà conseguito poiché come medico di base non ha possibilità di continuare l'attività che è preclusa a tutti gli effetti dall'ENPAM quando il medico percepisce la pensione. Può comunque accedere al CPB considerando la cessazione della partita iva dal 2025 come causa di CESSAZIONE dal concordato e quindi valida solo per il periodo d'imposta nel quale si verifica la condizione 2025. Il 2024 potrebbe quindi beneficiare del concordato.



RISPOSTA

Esatto

? DOMANDA c

Si chiede se è possibile applicare il concordato in caso di fusione per incorporazione avvenuta nel 2023 con effetti retroattivi al primo gennaio 2023 nella quale l'incorporante non ha subito variazioni sostanziali dell'attività (immobiliare) in quanto l'incorporata era un soggetto inattivo.



RISPOSTA

Se ISA applicabile, si.





Una ditta individuale in regime di contabilità semplificata (compila quadro RG di RPF) posto che in RG non vanno inserite le rimanenze iniziali ma solo le finali a "fini statistici", quando compila il modello ISA 2024 bisogna comunque indicare le rimanenze sia iniziali che finali che" incidono" sul risultato dell'indicatore di magazzino e quindi sul punteggio ISA. Il valore da indicare nel rigo P04 deve essere quello del rigo F20 dell'ISA che corrisponde al rigo RG36? Inoltre come da FAQ del 26/10/2024 in P04 bisogna considerare il valore comprensivo dell'adeguamento all'ISA quindi totale reddito impresa rigo F20? E la maggiorazione del 30 o 40% derivante dal "maxi ammortamento" per acquisto b/s nel 2019 bisogna considerarla in P04 in aumento/diminuzione o non incide in quanto già indicata in F17 ISA e quindi in diminuzione del reddito di impresa esposto in rigo F20 e RG 36?



RISPOSTA

Il P04 parte dal reddito fiscale da quadro G, compreso eventuale adeguamento ISA. Il maxi ammortamento non deve essere ripreso. In pratica si parte dal reddito di RG (che è già influenzato dai maxi ammortamenti e dall'adeguamento ISA) e si procede a rettificare solo ed esclusivamente le variabili di cui all'articolo 16 d.lgs. 13/2024.

? DOMANDA

Per il calcolo del rigo P04 e P05 viene preso in considerazione il reddito imponibile ai fini Ires e il valore della produzione ai fini Irap della dichiarazione dell'anno 2023 e viene rettificato in detrazione dalle sopravvenienze attive e plusvalenze e in aumento dalle minusvalenze e sopravvenienze passive.

Cosa succede se il reddito indicato nei righi P04 e P05 erroneamente viene indicato per un importo superiore o inferiore a quello che effettivamente scaturisce dal calcolo effettivo?



RISPOSTA

Se la proposta varia in diminuzione di più del 30% decadenza.

? DOMANDA

La presente per richiedere informazioni in merito alla compilazione del CPB per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo.

Nello specifico, avrei bisogno di sapere se, per chi aderisce al cpb il campo P03 va compilato con 0(zero) anche per chi non ha avuto alcun evento straordinario o va bene anche se lasciato senza indicare nulla?



RISPOSTA

Il campo viene lasciato bianco (nella modulistica), nei software tale indicazione viene spesso espressa con "zero" ma è solo una indicazione di tipo software.





In caso di adesione al concordato preventivo, l'imposta sostitutiva da pagare comprende anche le addizionali regionale e comunale, oppure queste devono essere pagate con le relative aliquote?



RISPOSTA

L'imposta sostitutiva tassa piatta concordato vale per le imposte dirette, nel caso IRPEF comprese addizionali regionali e comunali.

? DOMANDA

- 1. Forfettario aderisce CBP x 2024 e cessa nel gennaio 2025, può farlo?
- 2. SNC aderisce CPB x 2024 e 2025. Nel 2025 cambia ateco e conseguentemente ISA (darà in affittanza unica azienda alberghiera). Per 2024 concordato salvo e per 2025 cessazione concordato e tassazione "normale"?



RISPOSTA

- 1. Certo, il concordato per i forfettari è solo per il 2024
- 2. Esatto

? DOMANDA

Una dichiarazione integrativa per il 2023 (UPF 2024x2023) che sarà eventualmente presentata dopo il 31 Ottobre 2024, per correggere errori che comportano modifiche al reddito concordato costituisce ipotesi di decadenza dal CPB. Ma se sarà presentata per correggere dati che non hanno nulla a che vedere con il reddito concordato (esempio modifiche al quadro RP-crediti da superbonus) non dovrebbe produrre gli effetti di decadenza dal CPB. È così?



RISPOSTA

Esatto, le "correzioni" che non interessano il reddito di lavoro autonomo, di impresa, o gli ISA non intaccano il concordato.

? DOMANDA

Il cliente che non ha versato gli acconti 2024 (né a luglio 2024, né a dicembre 2024) può accedere al concordato preventivo biennale?



RISPOSTA

SI, purché li ravveda entro la notifica dell'avviso bonario.





CASO = F srl con socio unico, società operativa detiene il 50% di BS srl altra società operativa.

F srl verrà conferita (art. 177 comma 2) nel mese di novembre 2024 in Holding F srl sempre a socio unico. Tale operazione di conferimento, nei fatti è un conferimento indiretto anche per BS srl è compatibile con il CPB?

È chiaro che il conferimento è "a monte" e quindi non dovrebbe interessare BS srl che tra le altre cose avrà sempre il medesimo socio (F srl).



RISPOSTA

L'operazione di conferimento non riguarda BS SRL, quindi tale società può concordare.

? DOMANDA

Una s.n.c. avente ad oggetto la produzione di energia da impianti fotovoltaici si è vista interrompere l'erogazione della tariffa incentivante dal GSE a causa di presunte irregolarità in merito alla provenienza dei moduli fotovoltaici / certificazioni del costruttore.

La s.n.c. ha impugnato il provvedimento e ha ottenuto sentenza favorevole. Il GSE nel corso del 2023 ha ricalcolato gli arretrati spettanti, che sono stati accreditati in parte nel 2023 e in parte nel 2024. La ditta adotta il regime di contabilità semplificata (con presunzione ex articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973).

Si chiede se, ai fini del CPB, gli arretrati incassati negli anni 2023 e 2024 sono da considerarsi ricavi (inclusi nel conteggio del reddito proposto ai fini del concordato per gli anni 2024-2025) oppure se sono da qualificare come sopravvenienze attive (variabili non concordabili, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a) del D.lgs. 13/2024)?



RISPOSTA

Alla luce delle informazioni fornite si ritiene che si tratti di una sopravvenienza attiva, quindi variabile non concordabile.

? DOMANDA

In presenza di invito ai sensi dell'art.51 DPR 633 e art.31 DPR 600, a presentare i documenti per l'anno 2019 (appuntamento fissato al 14 novembre), faccio concordato preventivo peraltro conveniente per la ditta e ravvedimento speciale che faccio perfezionare con il pagamento immediato (lo farei anche per il 2018). Ho capito correttamente che seguendo questa strada decade l'invito ricevuto? C'è qualche altra procedura che trascuro ma che l'agenzia potrebbe attivare?



RISPOSTA

Tale invito non assume rilevanza. Ravvedere subito per chiudere la partita.





Nei primi mesi del 2024 una S.r.l. ha ricevuto uno schema d'atto di recupero ai sensi dell'art. 6-bis l. 212/2000 (credito inesistente) e, aderendo al ravvedimento operoso (nuova formulazione), in data 20.10.2024 ha definito totalmente la contestazione (elevata per l'anno 2021).

Ciò premesso, considerato che l'accesso al CPB non sarebbe precluso da tale circostanza (notifica successiva al 31.12.2023 - inesistenza di debiti tributari e contributivi – nessuna condanna penale connessa a tale evento o comunicazioni di reato, né sentenze passate in giudicato D. Lgs. 74/2000), si ritiene che la società possa aderire alla proposta per le annualità 2024-2025.

Visto poi che, almeno così è scritto nella comunicazione rilasciata dall'agenzia delle entrate veicolata per il tramite del cassetto fiscale, "aderendo alla proposta di CPB entro il 31.10.2024 è possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all'art. 2-quater D. LGS 113/2024 convertito dalla L. 143 del 7.10.2024", si chiede un'interpretazione del comma 9 del richiamato art. (2-quater), che, in apparente contrasto con la missiva di cui innanzi, afferma che il ravvedimento non si perfezione se il pagamento della prima rata è successivo alla notifica di schemi d'atto di accertamento di cui all'art. 6-bis della l. 27/7/2000 n. 212 ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Se fosse data una lettura restrittiva (contraria rispetto al testo recapitato dall'agenzia delle entrate) si vorrà precisare se l'istituto del ravvedimento speciale ex 113/2024-l.143/2024 sia precluso per tutte le annualità (2018-2022) o solo per quella interessata dall'atto di recupero (2021), con possibilità quindi di aderire per gli anni 2018-2019-2020-2022?



RISPOSTA

Preclusione solo per la specifica annualità.

? DOMANDA

Può accedere al Concordato preventivo biennale una S.r.l. che ha presentato tardivamente entro i 90 giorni le dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2021 e 2022 pagando per entrambe le annualità le relative sanzioni di € 25,00 per ciascuna dichiarazione tardiva?



RISPOSTA

Si, sono dichiarazioni validamente presentate, seppur tardive.

? DOMANDA

In una Srl che vorrebbe aderire al CPB che cosa si intende come causa di esclusione:

In ragione dell'art. 11 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 13/2024, non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che sono stati condannati per uno dei seguenti reati commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato per:

 reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o mediante altri artifici, dichiarazione infedele od omessa, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte);





- reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.).

Queste cause di esclusione sono efficaci anche per il rinvio a giudizio dell'amministratore oppure solo in caso di sentenza passata in giudicato?



RISPOSTA

Solo in caso di sentenza passata in giudicato.

? DOMANDA

Abbiamo in studio una SRL che, nel 2024, ha distribuito ai soci parte di una riserva di rivalutazione monetaria, iscritta in bilancio ex DL 185/2008, che accoglie il saldo attivo della rivalutazione eseguita sugli immobili strumentali di proprietà della società. Trattasi di riserva in sospensione d'imposta (non oggetto di affrancamento) e, pertanto, la società dovrà effettuare una variazione in aumento, nella propria dichiarazione dei redditi che presenterà per l'anno 2024, per assoggettare l'importo ad IRES. Qualora la società optasse per il Concordato Preventivo Biennale, dovrebbe eseguire comunque la variazione in aumento oppure no?

La normativa sul CPB prevede che, nel reddito concordato, non siano considerati (tassativamente) plusvalenze di cui agli artt. 58, 86 e 87 TUIR e sopravvenienze attive di cui all'art. 88, nonché le minusvalenze e le perdite su crediti di cui all'art. 101 TUIR, oltre utili e perdite da partecipazioni in soggetti cui all'art. 5 o n GEIE o in società aderenti al regime di cui artt. 115 e 116 TUIR.

La componente sopra descritta non è riconducibile alle fattispecie elencate dalla norma e, pertanto, pur non essendo correlata ad attività tipica dell'impresa, si ha il dubbio se, in caso di adesione al CPB, debba o meno essere portata in aumento del reddito concordato per l'anno 2024 o se la società possa lecitamente versare le imposte sul reddito concordato senza considerare tale variazione in aumento.



RISPOSTA

Caso molto interessante. Stando alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, sino ad ora, le variazioni di cui al d.lgs. 13/2024 art. 16 sono da considerarsi tassative, quindi parrebbe che tale variazione in aumento sfugga a tassazione. Non si esclude che in seguito l'Agenzia delle Entrate, "realizzando" la problematica, possa intervenire con ulteriori chiarimenti. Al momento la variabile oggetto del quesito non rientra tra quelle oggetto di ripresa.



Professionista iscritto ad Ordine Professionale che presenta una morosità contributiva Parte della morosità è stata sanata con una sanatoria disposta dalla Cassa di previdenza Si chiede se questa situazione è impeditiva o meno per l'adesione al concordato preventivo.



RISPOSTA

Si tratta di contributi previdenziali. Se sussistono debiti scaduti al 31 dicembre 2023 di ammontare superiore a 5.000 euro, si è in presenza di causa ostativa, salvo che il debito ad oggi non risulti sotto soglia 5.000 e/o il debito sia oggetto di rateazione pagata regolarmente nei termini.

? DOMANDA

Società di persone aderisce al cpb e intende anche aderire al ravvedimento ex art 2 quater DL 113/2024, con pagamento in unica soluzione nel mese di novembre 2024.

Nel mese di dicembre 2024 la società verrà messa in liquidazione. Si verifica una causa di cessazione del concordato articolo 21 lett b): il contribuente cessa l'attività.

Il ravvedimento rimane valido? Non si è verificata una causa di decadenza previsto dal punto 10 del DL 113/2024. È corretto?



RISPOSTA

Si rimane valido.

? DOMANDA

Una srl nell'anno d'imposta 2021 presenta un Isa infedele con causa di esclusione 4 (non normale svolgimento attività). Vi chiedo: - tale circostanza preclude l'adesione al Cpb 2024-2025 (a mio avviso stando alle faq del ministero è possibile in quanto è l'Isa 2023 che deve essere conforme alle scritture cont.); - in caso di adesione al Cpb ai fini del ravvedimento speciale (2018-2022) per il 2021, trattandosi di dichiarazione infedele anche se presento dichiarazione integrativa, non potrò beneficiare dell'esclusione dalla rettifica del reddito da parte dell'Ufficio ex art. 39 dpr600/73 e 54 comma 2 secondo periodo dpr 63633/72.



RISPOSTA

Sicuramente può fare CPB ma non sanare quell'anno per causa di esclusione infedele.

? DOMANDA

Seguendo i commenti di questi giorni sull'adesione o meno al CPB, alcuni, anche autorevoli opinionisti, ipotizzano che l'adesione sarà molto bassa (e fino a qui nulla questi), ma ipotizzano che sarà più probabile a questo punto una verifica di coloro che hanno aderito cercando eventuali cause di decadenza! Voi come la pensate, certamente quello che è successo successivamente a Bonus 110 e non ultimo alle rendite catastali di chi ne ha usufruito, lasciano spazio a qualche dubbio?







RISPOSTA

Non ci risulta, per quanto di nostra conoscenza, un'adesione bassa come ipotizzata in un primo momento. Detto questo il concordato protegge da tutta una serie di accertamenti, per cui si ritiene più probabile che l'attenzione cada sui contribuenti che non hanno concordato.

? DOMANDA

Una srl aveva esercizio sociale dal 01.05.2022 al 30.04.2023 nel corso del 2023 lo modifica e diventa coincidente con anno solare quindi il 2023 sarà dal 01.05.2023 al 31.12.2023.

Può accedere al CPB? la proposta si basa su un ISA di 8 mesi che conseguentemente risulta molto vantaggiosa per il 2024 e 2025... è valido ai fini della proposta?



RISPOSTA

Non può aderire in quanto ISA non applicabile per periodo d'imposta inferiore a 12 mesi.

? DOMANDA

Un commerciante all'ingrosso, nel corso del 2022, ha ricevuto degli ordini per il tramite del Mepa per euro 30.000,00

Ha quindi fatturato la vendita dei prodotti nel mese di novembre 2022 e ha regolarmente tassato tale ricavo nel 2022

Dopo vari solleciti la fattura non è stata incassata neanche nel corso del 2023 anzi nel mese di novembre 2023 è stata presentata querela nei confronti del Nucleo Operativo di Protezioni civile.............

Durante il 2024 è stato emesso decreto ingiuntivo (che sicuramente resterà inevaso in quanto in questo periodo si è scoperto che si è trattata di una truffa).

Solo per uno scambio di idee chiedo il VS parere/conforto......ho fatto aderire al concordato biennale per anno 2024/2025 sia perché il reddito del 2024 è più elevato di quello 2023 e poi con l'idea di normalizzare il reddito concordato sottraendo la perdita divenuta certa nel 2024?



RISPOSTA

La perdita rileva fiscalmente solo quando è certa (es procedure concorsuali). Quando sarà rilevata verrà normalizzata.

? DOMANDA

Con riferimento al webinar di domani sugli ultimi dubbi per il CPB vi chiedo per favore se un contribuente dopo aver aderito al CPB vuole aderire anche al ravvedimento speciale 2018 - 2022, se in uno degli anni oggetto del concordato ha iniziato l'attività nel periodo di imposta per esempio 2019 può aderire alla sanatoria nell'anno 2019 - 2022 comprendendo anche il periodo di imposta 2019?



RISPOSTA

Anno inizio attività causa esclusione 1, il ravvedimento speciale per quell'anno è impossibile.





ANNO 2023: SRL non trasparente – socio al 90% è anche dipendente con costo lordo 80.000,00 - utile società 50.000,00

ANNO 2024: SRL opta per la trasparenza – il socio non è più dipendente – utile presunto società (parità circa di attività) 130.000,00

Con il concordato è ovvio il grande risparmio d'imposta in capo al socio quando verrà imputata la quota reddito per trasparenza.

Io non ho trovato cause di non applicabilità/ esclusione.

Confermate?



RISPOSTA

Confermo, ma attenzione a non porre in essere comportamenti elusivi (abuso del diritto).

? DOMANDA

Società srl che svolge attività di servizi nel settore terziario.

la società è costituita in forma di srl a socio unico.

il socio è anche amministratore unico e risulta socio lavoratore iscritto alla gestione commercianti INPS. la società negli anni ha sempre corrisposto un compenso all' amministratore, deliberato preventivamente, di € 50.000 annui.

il reddito netto della società nel 2023 è di € 20.000, dedotto il costo del compenso amministratore.

nel 2024 e 2025 si presume un reddito di pari importo nel caso all'amministratore fosse riconosciuto un compenso uguale all'anno 2023.

nel 2024 il socio unico intende però optare per il regime di trasparenza ex art 116 TUIR e non corrispondere compensi all' amministratore. Questa scelta porterebbe di conseguenza un incremento dell'utile di € 50.000, con un utile finale 2024 previsto quindi attorno ai € 70.000.

ora, alla luce delle ultime faq dell'agenzia dove è stato chiarito che l'opzione per trasparenza non è causa ostativa per l'adesione al cpb, secondo il vostro parere, la scelta della società di aderire al concordato, di non corrispondere all'amministratore il compenso per l'anno 2024 e di optare per la trasparenza fiscale, in modo da deliberare nel 2025 la distribuzione l'utile senza pagamento senza la ritenuta del 26%, può considerarsi fattispecie di abuso del diritto/elusione?

operando in questo modo il reddito concordato, sulla base del 2023, sarebbe di 30.000, mentre il reddito effettivo tassato per trasparenza sarebbe di 70.000, pertanto 40.000 euro di reddito potrebbero essere corrisposti al socio in esenzione da imposte e contributi?



RISPOSTA

Confermo, ma attenzione a non porre in essere comportamenti elusivi (abuso del diritto).

? DOMANDA

Srl in regime di trasparenza, con un reddito proposto sul 2024 di €. 100.000. Si chiede cosa avverrà in sede di distribuzione dell'eventuale maggior reddito conseguito (posto pari a €. 150.000) per la quota che non risulterà tassata (nell'esempio citato pari a €. 50.000). Ho trovato questo parere:





le Srl in trasparenza, in modo analogo a quanto avviene per le società di persone, non tassano gli utili effettivamente distribuiti, ma solo i redditi imputati.

Ciò significa che l'eventuale distribuzione dell'utile 2024 non ha implicazioni dirette sui redditi dei soci. Tuttavia, sempre in modo analogo a quanto avviene per le Sas/Snc, si ritenere che si avrà un decremento di una posta di patrimonio che andrà a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto dei soci e, in caso del cd. "sottozero", dovrebbe tornare ad operare la tassazione in capo ai soci, quale reddito di capitale.

Nell'esempio citato, supponendo che vi sia un unico socio con un costo fiscale della quota pari al capitale sottoscritto di €. 10.000, la distribuzione dei €. 50.000 implicherà un costo fiscale negativo di €. 40.000.

Il concetto è stato chiarito in occasione dell'assegnazione dei beni ai soci (dalla CM 26/2016 e, soprattutto, dalla CM 37/2016, p.to 3.3), dove l'Agenzia ha chiarito che in capo al socio in sottozero alla natura di utile (pertanto la società dovrà trattenere la ritenuta secca 26% suddetto sottozero).

Come si può notare, in numerosi casi cambierà poco rispetto alle Srl non in trasparenza (per le quali l'intero importo distribuito costituisce dividendo da assoggettare ritenuta)."



RISPOSTA

Non condividiamo la risposta, a nostro avviso la distribuzione sarà tassata normalmente sulla base di quanto distribuito effettivamente al 26%, indipendentemente da come è stato tassato il reddito in capo alla srl.

? DOMANDA

Si chiede di sapere se l'accettazione della proposta di cpb da parte di una società di capitali (srl unipersonale - non trasparente) comporti, per l'unico socio/amministratore iscritto alla gestione commercianti, il versamento dei contributi INPS eccedenti il minimale qualora i redditi concordati superino i minimali contributivi, anche in caso di assenza di distribuzione utili?



RISPOSTA

Si ritiene che la risposta debba essere affermativa perché, come noto, in queste situazioni l'INPS considera comunque il reddito fiscale imputato per "trasparenza" ai soli fini previdenziali e visto che la norma prevede espressamente il fatto che il concordato rileva anche ai fini INPS.

? DOMANDA

Una SRL ad oggi ha tutti i ruoli in rateazione e altri in rottamazione (regolarmente pagata) se dovesse ricevere un avviso bonario riferito agli anni passati sia dall'agenzia entrate o dall'INPS (ha personale dipendente) il concordato salta immediatamente anche se rateizziamo subito l'avviso ricevuto? purtroppo il 2023 è gestito dal nostro studio ed è sotto controllo, ma potrebbero esserci degli scoperti relativi agli anni scorsi non gestito da noi?



RISPOSTA

L'avviso bonario successivo al 31/12/2023, anche relativo ad annualità precedenti, è irrilevante.





Sono Libero Professionista soggetto ad ISA in contabilità semplificata, titolare di altri redditi (fabbricati e pensione), ed è mia intenzione aderire al CPB ed anche al Ravvedimento Speciale per alcuni periodi di imposta 2018- 2022, e precisamente per quei periodi di imposta per i quali ho ottenuto un punteggio ISA inferiori a 6. Il punteggio basso è stato determinato dalla presenza di anomalie sia per valore aggiunto per addetto inferiore a quello stimato e sia per incidenza spese sui compensi per una percentuale superiore a quella stimata.

Chiedo: questa situazione potrebbe essere definita di antieconomicità e pertanto permettere alla AdE di spiccare accertamenti induttivo?

Ma il ravvedimento speciale per quelle annualità potrebbe inibire tale accertamento da parte della AdE?



RISPOSTA

Assolutamente sì, il ravvedimento speciale inibisce tale contestazione.

? DOMANDA

Un mio cliente aderisce al C.P.B., mi chiede di posticipare versamento ordinario di unico 2024 (acconto di novembre per euro 7.000), il primo acconto di agosto 2024 è stato versato per euro 6.000 invece di 7.000, vorrebbe pagare acconto per CONCORDATO di euro 1.200 e sanare successivamente i vari acconti. Posso fare questa operazione? oppure posso sanane ad agosto 2025 secondo acconto cedolare di euro 4.000 che non vado a versare?



RISPOSTA

Si, ma prima dell'avviso bonario.

? DOMANDA

Una ditta non ha versato l'iva del 1 trimestre 2023 di circa 4.900. Non ha visto i due avvisi dell'Agenzia che le sono pervenuti via pec (comunicazione 54-bis), il secondo dei quali richiedeva l'importo di euro 5.471,03 comprensivo di sanzioni ed interessi) per regolarizzare la posizione. Non avendo versato né rateizzato l'importo richiesto nel secondo avviso, ora stiamo aspettando la cartella di pagamento. La presenza di questo debito preclude l'accesso? Sarebbe meglio versare l'importo dell'iva senza aspettare la cartella di pagamento?



RISPOSTA

Irrilevante perché relativo ad iva e comunque ancora in fase di avviso bonario.





Vorrei sapere se ci sono novità in merito all'operazione straordinaria di trasformazione. Fine 2023 rivalutazione di partecipazioni societarie in una Sas successiva cessione di quote quindi da due soci si passa a socio unico e si decide di trasformare la sas in Srl. L'atto di trasformazione è a fine 2023 ma la camera di commercio ne prende atto il 26/01/2024 quindi sas per 25 gg e il resto dell'anno Srl. Può aderire e come gestisco il passaggio da un regime di trasparenza a Ires?



RISPOSTA

No concordato come già meglio approfondito nei quesiti similari pervenuti in precedenza.

? DOMANDA

Una società riceve uno schema d'atto a ottobre 2024 per l'anno d'imposta 2019. Per il ravvedimento inficia solo il 2019 o tutte le annualità?



RISPOSTA

Solo il 2019 (puoi copiarla).

? DOMANDA

Dalle faq dell'Agenzia delle entrate in tema di cpb non riesco a capire quale sia il reddito da trasferire in caso di consolidata che aderisce al cpb. In tema di consolidato fiscale qual è la formula che si dovrebbe applicare per capire quale sia il reddito da trasferire alla consolidante da una consolidata che aderire al cpb?



RISPOSTA

Le indicazioni in merito al consolidato sono state fornite con la FAQ 4 del 15 ottobre 2024 che si riporta a seguire

Si chiede se possono accedere al CPB le società in regime di Consolidato fiscale. Il decreto CPB non prevede alcuna causa di esclusione dal CPB per i soggetti che hanno optato, in qualità di consolidante o consolidata, per il regime del consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR. Si ritiene, pertanto, che non sussistano ragioni per ritenere che chi aderisce al Consolidato fiscale, sia in qualità di consolidante che di consolidata, non possa accedere al CPB. In merito agli adempimenti derivanti dalla adesione al CPB, si precisa quanto segue. Per quanto riguarda l'opzione di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB, la stessa dovrà essere esercitata, su base individuale, dalla società (consolidata o consolidante) che aderisce alla proposta concordataria e che, conseguentemente, sarà tenuta al versamento dell'eventuale imposta sostitutiva. Per effetto dell'esercizio di tale opzione, ciascuna società (consolidante o consolidata) che ha aderito al CPB trasferirà alla fiscal unit, ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 118 del TUIR, un importo pari alla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la "parte eccedente", al netto delle rettifiche di cui all'articolo 16 del decreto CPB, fermo restando il rispetto del limite di 2.000 euro previsto dal comma 4 del citato articolo 16. Appare, inoltre, opportuno precisare che le perdite fiscali di periodo trasferite alla fiscal unit dalle società non aderenti al CPB e quelle già nella disponibilità



della medesima fiscal unit possono essere compensate con i redditi derivanti dall'adesione alla proposta concordataria (trasferiti alla fiscal unit), ciò sempreché sia rispettato il limite di 2.000 previsto dal richiamato comma 4 dell'articolo 16, applicabile per ciascuna società (consolidata o consolidante) che ha aderito al CPB. Si ricorda che, ai fini del rispetto di tale soglia, rileva anche l'imponibile eventualmente assoggettato a imposta sostitutiva dalla singola aderente al consolidato fiscale. Quindi, ad esempio, se una società consolidata opta per l'imposta sostitutiva e il relativo imponibile è pari a 5.000 euro, la parte di reddito concordato trasferita alla fiscal unit potrà essere compensata, secondo le regole ordinarie, con le perdite fiscali proprie della fiscal unit e con quelle di periodo trasferite dalle altre società aderenti al consolidato fiscale. Per quanto riguarda la determinazione degli acconti, il comma 1, dell'articolo 20 del decreto CPB prevede che "L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati." (enfasi aggiunta). Il riferimento alle "regole ordinarie", ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato, comporta che, nel caso del Consolidato fiscale, tali adempimenti competono esclusivamente alla consolidante ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del TUIR. Resta inteso che, per il primo periodo d'imposta di adesione al CPB, sarà ovviamente cura della "consolidata" comunicare alla "consolidante" l'eventuale applicazione della maggiorazione prevista dal comma 2 del citato articolo 20 in caso di applicazione del cosiddetto "metodo storico".

? DOMANDA

Dovesse essere conveniente far fare il concordato alla SAS, non ci può essere la problematica di decadenza del concordato e del successivo ravvedimento speciale nel caso in cui il Fisco contesti alla SAS la emissione di fatture per "operazioni oggettivamente inesistenti", sulla base della circostanza che non è possibile produrre senza macchinari di proprietà e luce consumata?

Non decadrebbe il concordato solo se in Commissione Tributaria si riuscisse a dimostrare che nella realtà l'attività di produzione viene effettivamente svolta e si tratta solo di carenza formale di contratto di comodato gratuito. Cosa ne pensate sulla possibilità dell'esistenza di questo rischio?



RISPOSTA

Non si ritiene opportuno aderire al concordato perché a monte vi sono ISA che non sono corretti.

? DOMANDA

Ai sensi dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 la nuova scadenza invio DR e prevista entro il decimo mese chiusura periodo d'imposta: nel mio caso il 31/1/2025.

QUINDI l'adesione CPB è consentita fino alla data scadenza ordinaria invio DR, ovvero 31/01/2025? È esatta l'interpretazione o si deve anticipare necessariamente l'invio dr al 31/10/2024?



RISPOSTA

SI, si deve aderire entro i termini di trasmissione della specifica dichiarazione.





L' art. 22 d.lgs. 13/2024 stabilisce come causa di decadenza l'omesso versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione al concordato a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73, fatto salvo il ravvedimento prima della constatazione della violazione o dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali si abbia avuto formale conoscenza. Alla luce di tale causa di decadenza, si richiede se sia possibile versare con ravvedimento anche le somme dovute a titolo di acconto sui redditi 2025, scadenti il 30/11/2024?



RISPOSTA

Si, l'importante è ravvedere entro la notifica del CPB.

? DOMANDA

In caso di decadenza dal CPB quali sanzioni e conseguenze eventualmente anche penali può andare incontro il contribuente? Esempio persona fisica ISA con reddito professionale proposto anno 2024 Euro 63.000 e reddito effettivo anno 2024 Euro 145.000. Quali sarebbero le conseguenze in caso di decadenza?



RISPOSTA

Nessuna conseguenza penale.

? DOMANDA

Una SRL ha debiti per cartelle esattoriali superiori a € 5.000 al 31/12/23; ha subito pignoramento del c/c per l'intera somma dovuta e a seguito di un accesso allo sportello Agenzia Riscossione le stesse non risultano essere più dovute. La somma è stata bloccata dalla banca e trasferita su un conto vincolato della stessa per cui risulta l'addebito sul conto della società. Si chiede se può essere considerata pagata al 31/10/24 per poter accedere al CPB oppure se rimane causa ostativa?



RISPOSTA

Può accedere perché le risorse risultano assegnate.

? DOMANDA

Un contribuente attività di ristorazione ha ricevuto compliance anno 2021, 2022 e 2023 per divergenze tra corrispettivi telematici e incassi POS. Aderendo al CPB e successivamente ravvedendo il 2021 e 2022 potrebbe mettersi al riparo da un futuro accertamento per queste ultime 2 annualità oppure no? Per quanto riguarda il 2023 i ricavi che emergono dall'incrocio con i pos sono inferiori al 30% dei ricavi totali dell'anno, pertanto pur ricevendo un accertamento per il 2023 il CPB e i ravvedimenti non dovrebbero decadere, o sbaglio?



RISPOSTA

Si, viene scudato.





Una società srl di costruzioni immobili per la vendita, dal 2021 al 2023, a causa della crisi di settore ha dovuto locare alcuni immobili, non rilevando nessun ricavo dalla vendita. Il modello Isa utilizzato ai fini del calcolo della congruità è stato sempre quello della costruzione immobiliare, considerando come altri ricavi le somme incassate per i canoni di locazione.

Nel 2024 è ripresa l'attività di vendita pertanto i ricavi prevalenti saranno quelli dell'Attività di vendita immobili e residuali quella della locazione.

Solo ai fini IVA e solo per il 2023 è stata operata la separazione delle attività con la compilazione di due moduli distinti: vendita a zero (codice attività 412000) e locazione (codice attività 682001) con gli importi relativi. Gli immobili sono sempre iscritti in bilancio come immobili merce. Secondo voi è possibile l'adesione al concordato?



RISPOSTA

Alla luce dei dati forniti il modello ISA corretto per il 2023 è quello relativo all'ateco 682001 e non quello relativo al 41.20.00.

? DOMANDA

Consulente finanziario (esente art.10), in contabilità semplificata nel 2023. Nel 2024, essendo in possesso dei requisiti, ha deciso di passare al regime forfettario. Dopo pochi mesi però, si è reso conto di essere in procinto di superare, non soltanto il tetto di 85.000 euro, ma anche quello di 100.000 e a quel punto ha optato per stornare tutte le fatture emesse fino ad allora con nota di accredito e riemetterle in regime ordinario. In pratica quindi, è come se non fosse mai stato in regime forfettario e non avesse quindi mai mutato il regime di determinazione del reddito (anche se ha emesso 10 fatture in regime forfettario che poi ha stornato). Io ritengo che possa accedere al CPB senza problemi, dato che compila gli ISA per 2023 e li compilerà anche per 2024?



RISPOSTA

In presenza di un comportamento così opinabile dal punto di vista della gestione delle fatture non si ritiene opportuno aderire al concordato.

? DOMANDA

In merito al condono legato al concordato preventivo biennale vorrei sapere se - qualora si aderisse pagando il dovuto - ciò possa "scudare" anche l'invio di CU omesse (la fattispecie fa riferimento ad un asilo nido che avrebbe dovuto inviare delle CU negli anni addietro ma che, per dimenticanza, ha omesso l'invio)?



RISPOSTA

No, non è un condono tombale, le irregolarità nelle comunicazioni restano sanzionabili.





I clienti che aderiscono al CPB opteranno tutti per l'imposta sostitutiva (art. 20 bis, comma 1 d.lgs. 13/2024).

Adesso, in fase di versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi il modello F24 esce dal software con codici 4068 (soggetti Isa) e 4072 (soggetti Forfettari). In sede di opzione in dichiarazione dei redditi i codici per l'imposta sostitutiva sono rispettivamente 4071 e 4073?



RISPOSTA

Un conto è il versamento della maggiorazione degli acconti, altro conto è l'applicazione della tassa piatta, sono due scelte rimesse ai contribuenti che non si vincolano reciprocamente, con codici tributo ovviamente diversi.

? DOMANDA

Una srl ha aderito al Cpb per anni 2024-2025 e quindi potrà aderire al Ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022. Dal cassetto fiscale si è accorta che il vecchio consulente ha presentato dichiarazione infedele per l'anno d'imposta 2021 per esclusione isa causa 4 (non normale svolg. attività). Per questa annualità potrà presentare dichiarazione integrativa oppure sempre per lo stesso anno non potrà aderire al ravv.to speciale?



RISPOSTA

Se la causa di esclusione è stata indicata in modo infedele, per tale anno no ravvedimento speciale.

? DOMANDA

Desidero chiedervi un chiarimento in merito alla scadenza per l'adesione al CPB per le società che redigono bilanci infrannuali e che stanno approvando i loro bilanci in questi mesi.

Se tali società intendessero aderire, quale sarebbe la scadenza applicabile?

Ritengo che, analogamente agli altri soggetti, si applichi il termine del decimo mese dalla data di chiusura dell'esercizio, ma desidererei una vostra conferma o eventuali precisazioni?



RISPOSTA

Si conferma quanto indicato nel quesito.

? DOMANDA

In caso di accessi, alternativamente nel 2023,2024 o 2025, qualora venissero accertati costi non deducibili (o attività non dichiarate) per un importo inferiore al 30% dei ricavi dichiarati, il CPB rimane valido. Ma se per effetto di detti controlli (es. indeducibilità di costi) il reddito varia e conseguentemente varia anche la proposta CPB, qualora vi sia lo scostamento del 30% tra la proposta originariamente elaborata e la proposta ricalcolata dal Fisco, ci sarebbe la decadenza? Esempio: ricavi dichiarati 100, reddito 30, proposta CPB 40. In seguito all'accesso: ricavi dichiarati 100, costi inded. accertati 20, reddito 50, nuova proposta CPB 55. Si decade in questo caso dal momento che la nuova





proposta è maggiore del 30% rispetto all'originaria? Oppure le due cause di decadenza sono indipendenti? A parere di chi scrive ci sarà decadenza in quanto se non fosse così la compilazione errata degli isa che fa decadere il CPB sarebbe di fatto limitata ai soli dati extracontabili?



RISPOSTA

Si, si conferma che in questo caso interviene decadenza.

? DOMANDA

Nel 2023 ho percepito indennità di maternità - Opero con il regime contabile ordinario (non forfettario) ai fini del calcolo della convenienza per adesione al CPB la maternità deve essere considerata nel reddito 2023 o devo scorporarla?



RISPOSTA

È provento sostitutivo di reddito, deve essere confluito nel quadro reddituale (RE o RG) e non deve essere scorporato.

? DOMANDA

Cliente con P.V.C della Guardia di Finanza notificato il 10/9/24 con compensi non dichiarati per gli anni 2019/2021/2022/2023 con importi annui inferiori al 30% del volume d'affari, può accedere al C.P.B. e se si può accedere al ravvedimento speciale?



RISPOSTA

Può accedere al CPB ma non al ravvedimento per le annualità citate.

? DOMANDA

Nell'ipotesi di verifica fiscale aperta dalla GG FF e non ancora conclusa con la notifica del pvc finale, questa costituisce una causa ostativa/decadenza al concordato e/o al cosiddetto "ravvedimento speciale da concordato"? Se decade il concordato viene meno anche il ravvedimento speciale?



RISPOSTA

Può aderire al ravvedimento speciale e non costituisce causa ostativa del CPB.

? DOMANDA

Un artigiano ha omesso il versamento del primo acconto (IRPEF - INPS). Si chiede se può aderire al concordato preventivo biennale versando la sola maggiorazione del 10% entro il 2 dicembre 2024. Oppure per aderire al cpb è necessario ravvedere il primo acconto?



RISPOSTA

Si deve ravvedersi prima dell'avviso bonario.





Una srl ha in corso una verifica generale relativa agli anni di imposta 2018-2020; può accedere al CPB e alla sanatoria per gli anni 2018-2022?



RISPOSTA

Si, non è causa ostativa.

? DOMANDA

Agenzia di assicurazioni operante sotto forma di Srl, cessa il mandato con la compagnia in data 30 novembre 2024. Aderisce al concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025.

A seguito della cessazione del mandato nei primi mesi del 2025 percepisce l'indennità di risoluzione rapporto che secondo il Tuir andrà assoggettata a tassazione come reddito di impresa e quindi dichiarata per competenza nel 2024.

In maniera diversa quindi rispetto alle ditte individuali ed alle società di persone dove oltre all'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% vanno tassate a tassazione separata per cassa.

Il quesito è questo, l'indennità che andrà indicata per competenza nel 2024 e che sarà di importo rilevante va dichiarata come il reddito di impresa e quindi usufruisce della non tassazione in quanto abbondantemente al di sopra del limite fissato per il 2024 dall'agenzia delle entrate come reddito concordato?

Esemplifico l'agenzia mi propone un reddito per il 2024 di 80.000 €, io ho provvigioni per 50.000 € una indennità di 200.000 € per un totale di ricavi pari a 280.000 € pago l'IRES e l'Irap sul reddito proposto dall'agenzia e quindi risparmio sulla differenza un bel po' di imposte?

Ovvero l'indennità non deve essere trattata come una sopravvenienza attiva e quindi nel reddito normalizzato escluse?



RISPOSTA

Si conferma che in questo caso l'indennità di risoluzione è reddito d'impresa e quindi non deve essere trattata come sopravvenienza attiva.

? DOMANDA

Vorrei conferma che può aderire al CPB una ditta individuale che nel 2024 è divenuta impresa familiare con l'inserimento del figlio. Per il 2024 il reddito andrà comunque tassato solo in capo al Titolare ma nel 2025 andrà diviso anche col collaboratore familiare?



RISPOSTA

Sì può aderire e l'ipotesi di riparto per l'anno 2024 e l'anno 2025 è esatta.

? DOMANDA





In caso di perdita nel 2023 di una ditta individuale: aderisce al concordato con una proposta di 10000 di reddito. Sui 10000 euro applicherà l'aliquota in base agli Isa (in questo caso 10%) sulla differenza tra 0 e 10000 (su 10000)? e la perdita dove finisce?



RISPOSTA

L'aliquota è del 10% se il modello ISA ha punteggio almeno 8, altrimenti può essere 12 o 15%. Detto questo, la tassa piatta sarà sulla differenza tra P06 e P04 (quindi, salvo variabili non concordabili, 10.000 euro). La perdita sarà scomputata dal reddito concordato con le regole ordinarie.

? DOMANDA

Due società di persone (una Snc e una Sas) si sono fuse per incorporazione il 16.11.2023 con effetti retrodatati al 1° gennaio 2023.

La Società Sas risultante dalla Fusione è quindi quella che ha compilato la dichiarazione dei redditi relativa al 2023 e ho compilato il modello ISA.

Può la Società Sas accedere al CPB?



RISPOSTA

Visto che è presente un modello ISA applicabile al 2023, la risposta è affermativa.

? DOMANDA

Associazione professionale dichiara per il 2023, esemplificando:

un reddito IRPEF di € 100.000,00

un valore della produzione IRAP di € 150,00 che, al netto delle deduzioni lavoro dipendente, diventa zero.

La proposta elaborata dal programma della agenzia delle entrate è € 120.000 sia ai fini IRPEF che ai fini IRAP

Perché? Mi aspetto che ai fini IRAP sia € 20.000 circa, cioè il valore della produzione netta dichiarato (zero) maggiorato del reddito incrementativo determinato ai fini IRPEF?



RISPOSTA

Bisognerebbe vedere i valori, per capire come sia possibile che ai fini IRAP la base imponibile sia così tanto diversa dal reddito. In prima istanza si consiglia di verificare la corretta compilazione del rigo P05 (potrebbe essere stato indicato il valore della produzione ANTE deduzioni dei dipendenti, invece deve essere indicato il valore POST deduzione).





La lett. d) del comma 1 dell'art.4 del decreto in esame, modificando l'art. 11, aggiunge come causa di esclusione redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d'impresa o lavoro autonomo. Potrei aver una delucidazione con esempi in merito?



RISPOSTA

I chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la FAQ a seguire:

Faq n. 8 del 8 ottobre 2024 - A quali ipotesi si applica, ad esempio, la previsione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB.

L'articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB stabilisce che "Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: (...) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni".

La ratio della richiamata condizione di accesso, come chiarito nel paragrafo 2.1 della Circolare, risiede nell'esigenza di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto nelle ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dalle richiamate attività.

A titolo esemplificativo, la richiamata causa di esclusione ricorre nei riguardi dei seguenti soggetti:

- le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Difatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, il reddito d'impresa di tali imprese concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito in misura pari al 36%. Pertanto, atteso che detto reddito non concorre alla base imponibile nella misura del 64%, tali imprese non possono aderire al CPB;
- i docenti e i ricercatori che, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo).

? DOMANDA

Una società di persone che era in semplificata fino all'anno 2023 passa in ordinaria dal 2024 per superamento dei limiti. In condizione di non opzione al CPB nella dichiarazione dei redditi 2024 deve essere effettuata una variazione in aumento per l'importo delle rimanenze iniziali (avendole detratte negli anni passati e quindi avendo avuto un beneficio). In caso di adesione al CPB il maggior reddito che





scaturisce dalla variazione in aumento per le rimanenze va tassato o il maggior reddito che ne scaturisce non è tassato perché si paga sul reddito concordato?

L'agenzia ad oggi ha risposto solo nel caso opposto -passaggio da ordinaria a semplificata- non facendo usare le perdite scaturenti dalla variazione in diminuzione delle rimanenze?



RISPOSTA

Gli effetti di fiscali della diversa rilevanza fiscale delle rimanenze nei casi di passaggio da e per contabilità ordinaria sono sempre irrilevanti ai fini del concordato, in quanto non si tratta di una variabile ricompresa nell'articolo 16 del d.lgs. 13 2024.

? DOMANDA

Si chiede se un'azienda operativa nel 2023 con un solo punto vendita e che prende in affitto d'azienda nel 2024 e/o 2025 ulteriori punti vendita, viene considerata operazione straordinaria e, quindi, preclude la possibilità di accedere al CPB ovvero che ne possa decadere nel 2025?



RISPOSTA

L'affitto di azienda è considerato evento straordinario per il soggetto che concede tale affitto, e quindi causa di cessazione dal concordato in presenza di calo di reddito effettivo rispetto al reddito concordato di almeno il 30%. Il soggetto che, invece, prende in affitto l'azienda, non dovrebbe subire conseguenze sul concordato, per quanto vi sia un passaggio nella circolare 18/E che lascia perplessi (paragrafo 6.6) che assimila al conferimento - ovvero causa di cessazione - la cessione di ramo d'azienda, circostanza questa che pare coinvolgere sia il dante causa che l'avente causa. Nel caso dell'affitto non parrebbe comunque scattare causa di cessazione. In ogni caso non si tratterebbe di decadenza.

? DOMANDA

Se una società di capitali aderendo al CPB delibera di erogare un compenso all'amministratore nonché socio più basso rispetto al solito intravedendo un risparmio d'imposta ed eventualmente prelevando i dividendi con risparmio quantomeno di INPS, può dare adito a eventuale elusione?



RISPOSTA

Potrebbe configurarsi abuso del diritto.

? DOMANDA

Le componenti straordinarie (Plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze) che devono essere portate in aumento o in diminuzione dal reddito per il calcolo del reddito di riferimento da indicare nei righi P04 e P05, devono poi essere sommate al reddito concordato proposto (righi p06, p07, p08, p09), sia del 2024 che del 2025?





A questo punto il reddito concordato indicato (imponibile), se si ha delle sopravvenienze attive o plusvalenze, si alza sia per il 2024 che per il 2025?



RISPOSTA

Certamente, le variabili non concordabili rettificano il reddito concordato per ogni anno in cui il concordato è efficace.

? DOMANDA

Una SRL che aderisce al CPB 24-25 ma nel 2025 cambia le % delle quote di possesso (senza entrata o uscita di nuovi soci), decade dal CPB per l'anno 2025? Oppure decade per entrambi gli anni?



RISPOSTA

Le variazioni intervenute nella compagine sociale delle società di capitali (nemmeno se entrano o escono soci) non inficiano mai il concordato.

? DOMANDA

Contribuente soggetto isa per gli anni 2018-2019-2020-2021 e 2023. Non soggetto a Isa nel 2022 per superamento del limite dei ricavi. Può aderire al CPB ed al ravvedimento per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021?



RISPOSTA

Posto che il contribuente è soggetto ISA 2023, può concordare. Nel caso in cui esprima adesione potrà accedere anche al ravvedimento speciale per gli anni indicati, purché per ciascuno di essi esista un ISA applicabile oppure inapplicabile in ragione di causa di esclusione 4 o causa di esclusione COVID.

? DOMANDA

L'adesione al CPB e al conseguente ravvedimento speciale sana eventuale accertamento?



RISPOSTA

No, non è un condono. Anzi, se vengono rilevate tre violazioni in giornate diverse il concordato decade

? DOMANDA

Se ci sono debiti previdenziali verso cassa privata (ENPA o cassa ragionieri) si può aderire al concordato?







RISPOSTA

Si ritiene che questi debiti siano a tutti gli effetti debiti previdenziali, che concorrono alla soglia dei 5000 euro oltre i quali non sono rispettati i requisiti di accesso.

? DOMANDA

Si può aderire se 2022 contabilità ordinario e 2023 semplificata (nel 2023 avuto perdita per effetto delle rimanenze finali che non contano)?



RISPOSTA

Risposta affermativa, il cambio di regime non inibisce il concordato.

? DOMANDA

Possibile aderire per studio associato?



RISPOSTA

Certo, in presenza dei requisiti richiesti ed in assenza di cause di esclusione.

? DOMANDA

Un Isa compilato male dava come punteggio 7.6 e un certo reddito concordato, corretto l'ISA, il punteggio è arrivato quasi a 9 e il reddito proposto è schizzato di molto?



RISPOSTA

Certo, in presenza dei requisiti richiesti ed in assenza di cause di esclusione.

? DOMANDA

Possono accedere al CPB coloro che hanno ricavi superiori ad euro 5.164.57 e, quindi, non soggetti a isa?



RISPOSTA

No, in assenza di ISA per l'anno di imposta 2023 non è nemmeno possibile ottenere la proposta.

? DOMANDA

Una S.r.l aderisce al CPB. Ma la messa in liquidazione della società nel 2025 fa cessare il concordato per lo stesso anno giusto?







RISPOSTA

No, la messa in liquidazione non fa scattare immediatamente la cessazione degli effetti del concordato. Si tratta di un evento straordinario che può far cessare il concordato, ma solo se contemporaneamente il reddito concordato risulta superiore al reddito effettivo di almeno il 30%.

? DOMANDA

Una S.r.l aderisce al CPB. Ma la messa in liquidazione della società nel 2025 fa cessare il concordato per lo stesso anno giusto?



RISPOSTA

No, la messa in liquidazione non fa scattare immediatamente la cessazione degli effetti del concordato. Si tratta di un evento straordinario che può far cessare il concordato, ma solo se contemporaneamente il reddito concordato risulta superiore al reddito effettivo di almeno il 30%.

? DOMANDA

Si chiede se dal reddito concordato si potranno poi dedurre gli oneri previdenziali e calcolare dopo le imposte?



RISPOSTA

Certo la liquidazione delle imposte non cambia.

? DOMANDA

Si chiede se dal reddito concordato si potranno poi dedurre gli oneri previdenziali e calcolare dopo le imposte?



RISPOSTA

Certo la liquidazione delle imposte non cambia.

? DOMANDA

Una Società ha già presentato Modello Unico Società di persone 2023/2024 con dati non veritieri, non aderendo al concordato e con ricavi omessi per ben oltre il 30% previsto dalla normativa del CPB.





Volendo fare una dichiarazione integrativa nei termini mettendo i dati isa extra contabili corretti il punteggio esce 1 e la società si adegua per euro 280.000 di ricavi rientrando al di sotto del 30%.

Mi chiedo questo adeguamento nella faq Agenzia delle Entrate giustamente entra nella base del concordato ma per le cause di decadenza si tiene conto dei ricavi da adeguamento Isa visto che la norma parla del 30% dei ricavi dichiarati?



RISPOSTA

I ricavi da adeguamento sono ricavi a tutti gli effetti, concorrono al PO4 e quindi sistemando la dichiarazione con adeguamento è possibile concordare.

? DOMANDA

Con la presente si chiede se un contribuente forfettario con codice Ateco 702209 variato nel corso del 2024 in codice Ateco 461302, rappresenta una causa di esclusione per aderire al CPB?



RISPOSTA

Se cambia la percentuale di forfetizzazione, come in questo caso, il concordato cessa (quindi non sarà mai applicato).

? DOMANDA

Non si potrebbe sostenere la tesi che, l'Agenzia delle Entrate, con la FAQ n. 1 del 28/10/2024, si è espressa positivamente in relazione all'intero insieme delle trasformazioni omogenee (come quelle del quesito), così da ricomprendere anche le progressive e regressive che ne fanno comunque parte?



RISPOSTA

Non si condivide l'ipotesi e comunque non si saprebbe come suddividere il reddito.

? DOMANDA

Un soggetto forfettario da marzo 2023, ma la cui partita iva era già aperta dal 2013 quale agricoltore esonerato, potrebbe aderire al concordato per il 2024?

La FAQ n.2 del 25/10/2024 sembrerebbe dare rilevanza solamente all'apertura della partita iva e non alle comunicazioni delle variazioni in CCIAA e all'Ade dell'attività?



RISPOSTA

Può aderire.

? DOMANDA

Con riferimento al CPB avrei un caso da sottoporre per il quale non ho trovato faq assimilabili.

Una Srl Svolge l'attività di costruzione e vendita immobiliare codice ATECO 412000. In attesa delle vendite ha concesso in locazione gli immobili edificati e nel corso degli anni ha maturato ricavi sia per





vendite che per locazioni degli immobili invenduti. Nel 2023, ha percepito ricavi solo da locazione degli immobili invenduti compilando il modello ISA DG69C - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Nel 2024 oltre alle solite locazioni ha avuto ricavi per una vendita immobiliare realizzando un importante utile. Si potrebbe ravvisare una causa di decadenza?



RISPOSTA

L'importante è che non cambi l'ISA di riferimento e che i ricavi non superino 5.164.000 euro + 50%.

? DOMANDA

Una SRL che aderisce al CPB 24-25 ma nel 2025 cambia le % delle quote di possesso (senza entrata o uscita di nuovi soci), decade dal CPB per l'anno 2025? Oppure decade per entrambi gli anni?



RISPOSTA

Le variazioni dei soci delle SRL non fanno mai cessare il concordato, né sono causa di decadenza.

? DOMANDA

In caso di ditta individuale che dal 01/01/2024 diventa impresa familiare, il reddito proposto da concordare viene suddiviso al 51% e 49%?



RISPOSTA

Esatto.

? DOMANDA

Un contribuente che ha inviato più integrative delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2022 (sia dichiarazione dei redditi che Irap e ISA), può accedere al concordato preventivo e al ravvedimento speciale?



RISPOSTA

Si, non è causa ostativa. Può anche accedere al ravvedimento considerando per il 2022 i dati dell'ultima integrativa inviata entro i termini di conversione in legge del decreto Omnibus.

? DOMANDA

Come vengono calcolate le detrazioni (es. Spese di ristrutturazione) con l'accettazione del concordato? Se non accetto il CPB è sufficiente non barrare P10? (Posso lasciare P01 e P02?)?



RISPOSTA





Le detrazioni vengono calcolate come sempre. Se non accetto concordato basta non barrare P10.

? DOMANDA

Un professionista che sino all'agosto del 2023 ha fatto parte di un'associazione professionale di avvocati (quota al 98%) e dal settembre 2023 ha aperto una partita IVA autonoma sempre da avvocato, può aderire al concordato preventivo biennale nell'anno 2024? E in caso negativo, può aderire per il 2025?



RISPOSTA

No perché ha aperto partita IVA nel 2023. Potrà aderire alla prossima tornata.

? DOMANDA

Un'azienda individuale si è costituita nel dicembre 2023 in azienda familiare. Dal 2024 il reddito verrà diviso tra titolare e coniuge. Può aderire al concordato o viene equiparata a variazione compagine sociale pari alle società di persone e quindi esserci una causa di esclusione?



RISPOSTA

Può aderire, impresa familiare irrilevante.

? DOMANDA

art. 21 del CPB

1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento. e la risposta della circolare di settembre

6.2 Cause di esclusione dall'applicazione degli ISA D: Si chiede se, dopo l'accettazione della proposta, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA il contribuente sia escluso anche dal CPB. R: Le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal CPB sono specificatamente individuate dal decreto CPB. Si osserva che tra esse non vi è l'eventuale insorgenza di una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA durante i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB. Si deve, pertanto, ritenere che, laddove ricorra una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al CPB, detto regime continuerebbe ad avere efficacia. O quantomeno non è una risposta che può creare confusione?



RISPOSTA

Infatti il dettato di norma è stato stravolto, basti pensare al d.lgs. 108-2024 che ha inserito espresse cause che, laddove valesse la mera esclusione ISA sarebbero superflue. Il sopraggiungere di una causa di esclusione Isa non fa automaticamente cessare il concordato.





Ho due codici ateco: attività veterinaria regolarmente esercitata con ISA compilata. Poi ho un codice ateco attività imprenditoriale con attività mai iniziata e quindi con ISA non compilato- causa di esclusione 11. Posso aderire al concordato per attività professionale?



RISPOSTA

Si l'adesione può essere disgiunta.

? DOMANDA

Una ditta individuale artigiana sotto forma di impresa familiare, il cui titolare è già pensionato, vorrebbe aderire al CPB, ma è sua intenzione cessare l'attività al 31/12/2024. È possibile?



RISPOSTA

È possibile aderire ma comunque il concordato cessa già per il 2024, quindi non avrà mai effetto.

? DOMANDA

Come ci dobbiamo comportare quando la proposta di concordato presenta per il 2024 e per il 2025 un reddito inferiore rispetto a quello del 2023?



RISPOSTA

Situazione possibile, controllare corretta compilazione rigo PO4.

? DOMANDA

Correzione punteggio (10) isa anno 2022, avvenuta a ottobre 2024, maggiore rispetto al punteggio calcolato nella precalcolata isa 2024 (7.75). Quale dei due punteggi deve essere utilizzato per cpb e ravvedimento?



RISPOSTA

Verificare la data di invio della dichiarazione integrativa, rileva l'ultima inviata entro il termine di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Omnibus.

? DOMANDA

Un professionista vuole aderire al CPB ma ha una quota di partecipazione in una SaS che non ha aderito al concordato, tale situazione è causa di esclusione?



RISPOSTA

Assolutamente no.





Una società si è trasformata con atto notarile il 22/12/2023 da S.N.C. a S.R.L. con efficacia dell'atto al 12/01/2024 (data d'iscrizione al Registro imprese); Può la S.R.L. aderire al CPB, visto che per l'anno 2023 la snc ha applicato gli ISA?

Il periodo d'imposta 2024 infatti viene scisso nei due periodi:

- 1. dal 01/01/2024 al 11/01/24
- 2. dal 12/01/24 al 31/12/2024?



RISPOSTA

Si ma si ritiene che poi il concordato sia inapplicabile.

